

MESDAN S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 9 OTTOBRE 2024

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

PREMESSA

CAPITOLO 1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

- 1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
- 1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE
- 1.3 LE SANZIONI
- 1.4 LE FATTISPECIE DI REATO
- 1.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE NEL CASO DI REATO
- 1.6 IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
- 1.7 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

CAPITOLO 2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

- 2.1 MESDAN S.P.A.
- 2.2 MODELLO DI BUSINESS
- 2.3 MODELLO DI GOVERNANCE DI MESDAN S.P.A.
- 2.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI MESDAN S.P.A.

CAPITOLO 3 ADOZIONE DEL MODELLO

- 3.1 OBIETTIVI E ATTUAZIONE DEL MODELLO

- 3.2 FUNZIONE DEL MODELLO
- 3.3 REALIZZAZIONE DEL MODELLO
- 3.4 STRUTTURA DEL MODELLO
- 3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO
- 3.6 DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

CAPITOLO 4 ELEMENTI COSTITUTIVI (PROTOCOLLI) DEL MODELLO

- 4.1 IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA DI MESDAN S.P.A.
- 4.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE
- 4.3 LE POLITICHE E LE PROCEDURE AZIENDALI
- 4.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE E L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI
- 4.5 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

CAPITOLO 5 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

- 5.1 PREMESSA
- 5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV – NOMINA E REVOCA
- 5.3 REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ODV
- 5.4 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ODV
 - 5.4.1 *AGGIORNAMENTO*
 - 5.4.2 *VERIFICHE E CONTROLLI*
 - 5.4.3 *FORMAZIONE*
 - 5.4.4 *VIOLAZIONI E SANZIONI*
 - 5.4.5 *REPORTING*
- 5.5 POTERI DELL'ODV

CAPITOLO 6 SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

- 6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE
- 6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE
- 6.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI
- 6.4 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI

6.5 OBBLIGHI DI VIGILANZA

CAPITOLO 7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

7.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

7.2 WHISTLEBLOWING

7.3 SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

CAPITOLO 8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

PARTE SPECIALE

A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

B REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

C REATI SOCIETARI

D REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – REATI DI XENOFOBIA E RAZZISMO

E REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

F REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

G REATI AMBIENTALI

H REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L REATI TRANSNAZIONALI

M REATI TRIBUTARI

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

Aree di Rischio

le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

CCNL

i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Codice Etico e di Condotta

Il codice etico e di condotta adottato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mesdan S.p.A. ed i relativi aggiornamenti.

Collaboratori Esterni

tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner ed i Fornitori.

Consulenti

i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari

gli Esponenti Aziendali (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e Dipendenti della Società) ed i Collaboratori Esterni (i Consulenti, i Partner ed i Fornitori e le parti terze) e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle Aree di Rischio per conto o nell'interesse della Società.

Dipendenti

i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

Decreto

il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti

entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

Esponenti Aziendali

amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e Dipendenti della Società.

Fornitori

i fornitori di beni e servizi della Società che non rientrano nella definizione di Consulenti e di Partner.

Incaricati di un Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Linee Guida

le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello o Modelli

il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV

l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Organi di controllo

Il collegio sindacale e l'organo di revisione (i revisori o la società di revisione).

Organi Sociali

il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ed i loro membri.

P.A.

la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

Partner

le controparti contrattuali, destinate a cooperare nell'ambito delle Aree di Rischio, con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzio, licenza, agenzia, distribuzione, collaborazione in genere).

Pubblici Ufficiali

ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Reati ed Illeciti

le fattispecie di reati e di illeciti alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Responsabile Interno

soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina da parte dell'amministratore delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa per le operazioni nelle Aree di Rischio.

Società

Mesdan S.p.A.

Soggetti Apicali

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Società controllate

Le società del Gruppo controllate da Mesdan S.p.A. a cui viene esteso il Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società.

Sottoposti

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Stakeholders

Soggetti che entrano in contatto con la Società, portatori di autonomi interessi da rispettare e da valorizzare. All'interno di questa categoria sono ricompresi gli azionisti, i collaboratori-dipendenti, i clienti, la comunità ed il mercato.

PREMESSA

Mesdan S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri Dipendenti.

Mesdan S.p.A. ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Modello**") previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "**Decreto**").

A tal fine, la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello ed i principi in esso contenuti si applicano agli Organi Sociali (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), ai Dipendenti, ai Collaboratori Esterni, ai Consulenti, ai Fornitori, ai Partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle Aree di Rischio per conto o nell'interesse della Società (di seguito "**Destinatari**").

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni Reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da Soggetti Apicali o dai Sottoposti.

1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli Enti di tipo amministrativo, ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale.

Secondo il Decreto, l'Ente è responsabile per i Reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (Soggetti Apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (Sottoposti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il Reato. E' opportuno sottolineare che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma 2 del Decreto), se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai Reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del Decreto prevede che *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Sussiste l'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del Reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un contemperamento nel secondo comma dello stesso articolo che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del Reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore.

1.3 LE SANZIONI

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati, sono:

- **sanzioni pecuniarie**, determinate in base ad un sistema per quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; a ciascuna quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549.370;
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore a 2 anni), quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- **confisca** (o sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal Reato, anche per equivalente;
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

1.4 LE FATTISPECIE DI REATO

La responsabilità dell'Ente sorge solo per i Reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono state, nel tempo, introdotte categorie di Reati differenti tra loro. Alcuni sono Reati tipici ed esclusivi dell'attività d'impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività d'impresa vera e propria e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Di seguito si riportano sinteticamente le macrocategorie di Reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:

Di seguito si riportano sinteticamente le macrocategorie di Reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (**art. 24** del Decreto - "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*", integrato con D. Lgs. 75/2020 di recepimento della Direttiva UE 2017/1371 di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Unione mediante il diritto penale (cd. "**Direttiva PIF**") e da ultimo modificato con il D. L. n.105 del 10 agosto 2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 137 del 9 ottobre 2023) e **art. 25** - "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*", articolo da ultimo modificato con D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24-bis** del Decreto, reati introdotti dall'art. 7 dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, modificati dal D. Lgs. 7 e 8/2016 e da ultimo novellato con decreto-legge 105/2019, art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 133/2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);
- Delitti di criminalità organizzata (**art. 24-ter** del Decreto, delitti aggiunti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificati dalla L. 69/2015);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25-bis** del Decreto, reati introdotti dal decreto legge 25 settembre 2001 n. 350 e modificati dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal D. Lgs. 125/2016);
- Delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25-bis.1**. Articolo inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99, delitti da ultimo modificati l. 206/2023);
- Reati societari (**art. 25-ter** del Decreto, introdotti dal decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61, reati modificati con legge 6 novembre 2012 n. 190, con Legge 27 maggio 2015 n. 69) e da ultimo novellato con D. Lgs. n. 19/2023);

- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini (**art. 25-quater** del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n.7);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25-quater.1** del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n.7);
- Delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù (**art. 25-quinquies** del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n.228 e da ultimo modificato con L. 199/2016);
- Abusi di mercato (**art. 25-sexies** del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti dalla legge 18 aprile 2005 n.62);
- Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (**art. 25-septies** del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n.123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (**art. 25-octies** del Decreto, introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, modificato dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186 e da ultimo dal D. Lgs. 90/2017);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 25-octies. 1** del Decreto, aggiunto dal D. Lgs. 08.11.2021 n. 184, da ultimo integrato con D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e delitti modificati con D.L 19/2024);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-nonies** del Decreto, reati aggiunti dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e da ultimo modificati con Legge 93/2023);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art. 25-decies**, articolo così rinumerato dall'art. 2, D.Lgs n. 121/2011);
- Reati Ambientali (**art. 25-undecies** introdotto dall'art. 2, D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla legge 22 maggio 2015 n. 68);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25-duodecies** del Decreto, reato introdotto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dall'art. 30, comma 4, della Legge n. 161/2017 e da ultimo dal D.L. 20/2023);
- Delitti di razzismo e xenofobia (**art. 25-terdecies** del Decreto introdotto con Legge 167/2017).
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**art. 25-quaterdecies** del Decreto introdotto con L. 39/2019). Tale reato, previsto dall'art. 1 della legge 401/1989, prevede che *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa”*. In considerazione della

attività svolta da Mesdan S.p.A. tale reato non si ritiene concretamente realizzabile;

- Reati tributari (**art. 25-quinquiesdecies** introdotto con D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, poi modificato con D. Lgs. 75/2020 e da ultimo novellato con D. Lgs. 156/2022);
 - Reato di contrabbando (art. **25-sexiesdecies** del Decreto, introdotto con D. Lgs. 75/2020);
 - Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**artt. 25-septiesdecies e 25-octiesdecies**, introdotti con L. 22/2022); in considerazione della attività svolta da Mesdan S.p.A. tali reati non si ritengono concretamente realizzabili;
- Reati transnazionali (**art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n.146**): l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento personale se rivestono carattere di transnazionalità.

1.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE NEL CASO DI REATO

Aspetto fondamentale del Decreto è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società. In caso di Reato commesso da un **Soggetto Apicale**, infatti, la Società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al Soggetto Apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del Reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un Reato commesso da **Soggetti Sottoposti** all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del Reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta. Si assiste qui ad un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa,

che dovrà provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi.

Per espressa previsione del Decreto, negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza di cui alla suddetta lettera b) può essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.6 IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati, come specificato dall'art. 6 comma 2, devono:

- 1) individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

A seguito della modifica introdotta dalla legge 179/2017, i modelli di organizzazione devono altresì prevedere:

a) uno o più canali che consentano ai Soggetti Apicali od ai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale di segnalazione idoneo a garantire, anche con modalità di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) sanzioni, contenute nel sistema disciplinare adottato, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'art. 7 comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i Modelli di organizzazione, gestione controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

1.7 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Al fine di contrastare fenomeni elusivi della normativa mediante l'attuazione di operazioni societarie, gli artt. 28 e seguenti del Decreto dispongono con riguardo alla responsabilità dell'Ente per la commissione di uno dei Reati in caso di vicende modificative che lo riguardino.

Il Decreto, in particolare, distingue le seguenti fattispecie:

- trasformazione** dell'ente (ex artt. 2498-2500 novies c.c.), nel qual caso resta ferma la responsabilità per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28); in tale ipotesi, dunque, il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario;
- fusione** dell'ente (ex artt. 2501-2505 quater c.c.), nel qual caso l'ente che ne risulta risponde dei Reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29);
- scissione** dell'ente (ex artt. 2506-2506 quater), l'ente scisso è responsabile per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e, per i medesimi Reati, sono solidalmente obbligati al pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente scisso gli enti beneficiari della scissione (art. 30);
- cessione o conferimento di azienda:** salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza (art. 33).

Il Decreto quanto alla fusione e alla scissione dell'Ente enuncia prescrizioni inerenti alla: (i) determinazione delle sanzioni (art. 31) e (ii) rilevanza ai fini reiterazione (art. 32).

2.1 MESDAN S.P.A.

Mesdan S.p.A. è leader mondiale nella produzione di dispositivi di giunzione per industrie tessili con una vasta gamma di splicer e annodatori ad azionamento automatico e manuale installabili su qualsiasi macchina tessile per giuntare filati di diversa natura (per composizione e metodo di filatura).

La realtà odierna di MESDAN S.p.A. è quella di un'azienda:

- con una posizione di leadership nella produzione di dispositivi di giunzione grazie alla titolarità di numerosi brevetti nel campo della giunzione ad aria ed acqua;
- con una posizione primaria tra i principali produttori di strumenti per l'analisi di laboratorio di materie tessili;
- con una distribuzione capillare dei propri prodotti a livello mondiale articolata in una rete di agenti e distributori presente nei principali mercati tessili;
- con sede a Puegnago del Garda (BS) e una società controllata in India.

Fin dalle origini la Società ha investito ingenti risorse umane e finanziarie nella ricerca e sviluppo realizzando prodotti innovativi al servizio dell'industria tessile. **In oltre 60 anni di attività Mesdan S.p.A. ha accumulato un'ineguagliabile conoscenza nel campo della giunzione dei filati e della meccanica di precisione.**

Un'equipe qualificata di tecnici ed ingegneri segue costantemente l'evolversi delle tecnologie tessili e si occupa della progettazione e sperimentazione di nuovi prodotti in collaborazione con un team selezionato di consulenti esterni.

Mesdan S.p.A. costruisce al suo interno tutti i componenti critici, progetta e costruisce le attrezzature di produzione, impiega macchinari e tecnologie di avanguardia che garantiscono un'elevata qualità ed efficienza produttiva.

La Società si affida all'outsourcing per la produzione di numerosi componenti elementari, dei componenti elettronici e per il trattamento superficiale dei metalli. La pianificazione della produzione ed il ricorso all'outsourcing sono gestiti da un apposito centro di pianificazione garantendo una elevata flessibilità produttiva e la conformità agli elevati standard produttivi che da sempre contraddistinguono la produzione **Mesdan S.p.A.**

In aggiunta al controllo sistematico di tutti i componenti prodotti, **Mesdan S.p.A. collauda ogni prodotto finito (annodatori, splicer, strumenti di laboratorio) prima della spedizione** al fine di certificarne la conformità agli standard qualitativi dell'azienda e del perfetto funzionamento. Il controllo finale

garantisce la qualità costruttiva, la ripetibilità e riproducibilità delle prestazioni di tutti i prodotti **Mesdan S.p.A.**

Mesdan S.p.A. esporta direttamente o indirettamente oltre il 70% della sua produzione, di cui più della metà ha come destinazione il mercato asiatico.

Una rete di rappresentanti esclusivi copre 70 paesi diversi ed è in grado di offrire alla clientela locale soluzioni tecniche personalizzate ed assistenza tecnica postvendita.

Inoltre, centri di distribuzione presenti nei principali mercati tessili garantiscono la consegna tempestiva di parti di ricambio ed accessori per i nostri dispositivi. **Mesdan S.p.A. è presente in India con una controllata (MESDAN-India Pvt Ltd), con sede a Coimbatore (TN).**

2.2 MODELLO DI BUSINESS

Le attività della Mesdan S.p.A sono riconducibili alla progettazione e produzione di dispositivi di giunzione e strumenti per l'analisi di laboratorio.

La sede legale è a 25080 Puegnago del Garda, in via Masserino 6, la sede operativa a Puegnago del Garda in via Beretta 20.

La Società è certificata UNI EN ISO 9001 sistema di gestione per la qualità.

L'impegno ambientale di **Mesdan S.p.A.** coinvolge tutte le funzioni aziendali e sottintende una visione chiara del modo di fare impresa coerente con la propria mission e la propria visione.

Dal 2004 **Mesdan S.p.A.** ha ottenuto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Per continuare a mantenere quest'impegno l'azienda:

- considera l'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente già nella fase progettuale
- utilizza attrezzature e impianti tecnologicamente avanzati, mantenuti in perfetto stato, a basso consumo energetico
- adotta un rigoroso sistema di gestione ambientale che valuta anche i fattori di rischio potenziali in caso di incidenti o in situazioni di emergenza
- segue un rigido protocollo di raccolta differenziata dei rifiuti che vengono destinati al recupero e al riciclaggio
- privilegia i Fornitori che garantiscono un analogo atteggiamento nei confronti delle problematiche ambientali.

Per ulteriori informazioni riguardanti il modello di business dell'azienda si rinvia a quanto riportato nel sito internet della stessa: <http://www.mesdan.it>

2.3 MODELLO DI GOVERNANCE DI MESDAN S.P.A.

La Società, a socio unico, ha adottato il cosiddetto sistema di *governance* tradizionale attraverso la seguente ripartizione organica.

Assemblea

L'Assemblea, in via ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e/o dallo statuto.

Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società che non siano riservati, per norma inderogabile di legge o di statuto, all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza per le deliberazioni riguardanti:

- a) la fusione o scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c.;
- b) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- c) indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società;
- d) modifiche dello Statuto per il suo adeguamento a disposizioni normative;
- e) riduzione del capitale nel caso di recesso di uno o più Soci;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le deliberazioni di cui sopra potranno essere comunque assunte dall'Assemblea in sede straordinaria.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, in tutto od in parte, ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo.

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al momento dell'adozione del presente Modello i consiglieri in carica sono quattro, di cui un Amministratore Delegato.

Collegio Sindacale e Società di Revisione

Il Collegio Sindacale della Società è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta presso l'apposito registro istituito ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Al momento dell'adozione del Modello la stessa è la Ernst & Young S.p.A.

2.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI MESDAN S.P.A.

Il sistema organizzativo adottato dalla Società è descritto nell'organigramma aziendale, divulgato a tutto il personale.

L'organo dirigente si identifica nel Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri; spetta al Presidente e agli Amministratori Delegati la direzione che delibera le politiche e le strategie della Società.

La Società – anche in virtù delle attività e dei servizi che offre – è sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della qualità dei prodotti e servizi erogati, ma anche di quelle che sono le esigenze legate alla protezione dell'ambiente e degli operatori al fine di garantire la loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di perseguire quanto sopra, la Società ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato su specifiche "direzioni" dotate di un'area di ampia autonomia gestionale.

In particolare, la struttura organizzativa aziendale è articolata nei seguenti dipartimenti o direzioni:

1. Management
2. Finance Human Resources & IT
3. Sales
4. R&D
5. Product engineering
6. Industrial operation & Quality
7. Quality
8. Planning
9. Purchasing
10. Production
11. Test engineering
12. Process engineering
13. Warehouse

Procura speciale è stata formalmente conferita ai preposti delle competenti direzioni.

CAPITOLO 3 ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 OBIETTIVI E ATTUAZIONE DEL MODELLO

Come già anticipato in premessa, Mesdan S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative del socio e del lavoro dei propri Dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello.

L'adozione ed attuazione del Modello, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati da Mesdan S.p.A., è stata assunta nella convinzione che, al di là delle prescrizioni del Decreto che indica il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire e ridurre nella maggior misura, in ambito aziendale, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Per espressa previsione del Decreto (art. 6) il Modello è stato predisposto sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia. Allo scopo, la Società ha tenuto presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, anche le indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" redatte da Confindustria ed approvate nella loro versione definitiva dal Consiglio Direttivo della Confederazione in data 6 febbraio 2002, e successivamente integrate in data 24 maggio 2004 e in data 31 marzo 2008.

Con delibera in data 09/10/24 il Consiglio di Amministrazione di Mesdan S.p.A. ha, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, affidato ad un organismo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2 FUNZIONE DEL MODELLO

Il Modello si propone come finalità la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via

preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree di Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree di Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Mesdan S.p.A. in quanto (anche nell'ipotesi in cui Mesdan S.p.A. fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a Mesdan S.p.A., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree di Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- 1) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- 2) la mappatura delle Aree di Rischio della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- 3) la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- 4) la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- 5) l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da Mesdan S.p.A. - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- 6) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- 7) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- 8) la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- 9) l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- 10) l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3 REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Premesso quanto sopra, Mesdan S.p.A. ha avviato una serie di attività volte alla realizzazione di un Modello conforme ai requisiti del Decreto e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.

Per la realizzazione del progetto, Mesdan S.p.A. ha provveduto a creare un *team* di lavoro composto da tutti i Responsabili delle divisioni della Società, oltre che da risorse esterne, provenienti sia dal settore giuridico, sia da quello della consulenza manageriale.

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:

- 1) mappatura degli ambiti aziendali di attività a rischio di Reato e identificazione dei soggetti sottoposti al monitoraggio;
- 2) valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti a prevenire e ridurre tale rischio e, sulla base di questa, identificazione e realizzazione degli interventi migliorativi considerati necessari;
- 3) nomina dell'OdV, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera (b) del Decreto (per la cui trattazione si rimanda al Capitolo 5).

Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto.

L'art. 6, comma 2, lett. (a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle aree aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati espressamente richiamati dal Decreto.

Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" o "di rischio".

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale – l'analisi del modello di *business* (par. 2.2), del modello di *governance* in essere (par. 2.3) e dell'assetto organizzativo (par. 2.4) - per verificare dove (in quale aree/settori aziendali di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di Reato previste dal Decreto.

Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al rischio potenziale di commissione dei Reati disciplinati dal Decreto.

Inoltre, i controlli interni sono stati oggetto di specifica analisi, nella quale si è valutato per le singole attività se il livello dei controlli interni fosse adeguato al corrispondente livello di rischio ed eventualmente, quali correttivi occorresse porre in essere per garantire la prevenzione di comportamenti illeciti.

Per l'elaborazione di detta mappatura, si è partiti dai singoli Reati sanzionati ai sensi del Decreto. Ad ognuno di questi si è provveduto ad associare i processi aziendali nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe concretarsi la relativa commissione.

Al fine di assicurare a questa attività un adeguato livello di dettaglio ed il corretto adeguamento alla realtà aziendale di Mesdan S.p.A., sono state effettuate interviste con i soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere (c.d. *Key Officers*).

Ogni responsabile interessato ha provveduto a coinvolgere nella identificazione delle aree sensibili i propri collaboratori ai quali – dopo un intervento illustrativo su contenuti e portata della nuova normativa – è stato richiesto di indicare in dettaglio quali attività, tra quelle di rispettiva competenza, si considerava potenzialmente esposta al rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti.

A seguito delle attività svolte è stata predisposta e consegnata alla Società una mappatura delle aree e dei processi sensibili e dell'attuale sistema di controllo (Gap Analysis), con evidenza:

- dei processi elementari/attività svolte;
- delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- dei relativi ruoli/responsabilità;
- del sistema dei controlli interni già esistenti e delle modifiche ed implementazioni da attuare con il Modello.

La mappatura delle aree di rischio in tal modo ottenuta deve comunque considerarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell'ambito applicativo del Decreto, così come evoluzioni processuali e/o organizzative di Mesdan S.p.A., il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di Reato.

3.4 STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito, nella sua versione attuale, da una "**Parte Generale**" e dalle seguenti singole "**Parti Speciali**" predisposte per le diverse tipologie di Reato contemplate nel Decreto:

- **Parte Speciale A** Reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto;
- **Parte Speciale B** Reati informatici ai sensi dell'art. 24-*bis* del Decreto e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal denaro ai sensi dell'art. 25-*octies. 1*;
- **Parte Speciale C** Reati societari indicati all'art. 25-*ter* del Decreto;

- **Parte Speciale D** Reati contro la personalità individuale indicati nell'art. 25-*quater* del Decreto e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicato nell'art. 25-*duodecies* del Decreto e reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-*terdecies* del Decreto)
- **Parte Speciale E** Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-*septies* del Decreto;
- **Parte Speciale F** Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi, sia a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto;
- **Parte Speciale G** Reati ambientali;
- **Parte Speciale H** Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio;
- **Parte Speciale I** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale L** Reati Transnazionali ex artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146
- **Parte Speciale M** Reati tributari

Con riferimento ai Reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, è stato valutato che il rischio relativo al Reato di stampa di monete o valori bollati falsi, al Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

E' demandato al Consiglio di Amministrazione di Mesdan S.p.A. di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che, per effetto di nuove normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello “*un atto di emanazione dell'organo dirigente*” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a del Decreto) le

successive modifiche e integrazioni di **carattere sostanziale** del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Mesdan S.p.A.

E' peraltro riconosciuta al Presidente e/o all'Amministratore Delegato di Mesdan S.p.A. la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree di Rischio, nonché la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali modifiche o integrazioni di **carattere formale**.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV di Mesdan S.p.A. ai suddetti organi sociali, sentite le competenti funzioni aziendali.

A seconda del tipo di modifica proposta, essa sarà apportata direttamente dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato o da questi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Mesdan S.p.A..

3.6 **DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA**

Il piano di diffusione della conoscenza del Modello verrà gestito dalle competenti strutture aziendali con l'ausilio e la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dopo l'approvazione del Modello:

- il Consiglio di Amministrazione farà predisporre una comunicazione iniziale agli organi sociali e di controllo, ai revisori ed ai Dipendenti;
- ai Dipendenti verrà fatta uno specifico annuncio, pubblicato sulla bacheca aziendale, con indicazione del sito intranet dove il Modello ed il Codice Etico e di Condotta rimarranno sempre a disposizione per la consultazione, nella versione aggiornata; per tutti i Dipendenti che non hanno accesso al sito intranet della Società, il Modello ed il Codice Etico e di Condotta vengono messi a disposizione su loro richiesta con mezzi alternativi;
- l'obbligo di rispetto del Codice Etico e di Condotta e del Modello verrà espressamente richiamato nel contratto di lavoro;
- in sede di assunzione i neo-dipendenti verranno informati dell'avvenuta approvazione del Modello e del Codice Etico e di Condotta, con indicazione dei principi regolatori e della modalità di consultazione;
- agli organi sociali, al momento dell'accettazione della carica, verrà chiesto di sottoscrivere una dichiarazione di impegno all'osservanza dei principi e protocolli contenuti nel Modello e nel Codice Etico e di Condotta;

- la Società adotterà idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche al Modello, ai protocolli ivi richiamati e/o al Codice Etico e di Condotta;
- il Codice Etico e di Condotta e la Parte Generale del Modello verranno pubblicati sul sito della Società;
- verrà inviata ai principali Clienti e ai Fornitori specifica informativa in merito alla avvenuta approvazione del Modello da parte di Mesdan S.p.A.;
- verrà inserita nei contratti/condizioni generali apposita clausola che prevede l'obbligo della controparte di rispettare i principi indicati nel Modello e nel Codice Etico e di Condotta e la sanzione in caso di mancato rispetto.

In tema di formazione, la Società organizzerà corsi formativi per i Dipendenti in merito agli scopi, al contenuto ed al funzionamento del Modello. Verranno organizzati corsi formativi, eventualmente con modalità e-learning, anche in occasione di eventuali aggiornamenti del Modello.

Il piano di formazione verrà modulato in considerazione dei Destinatari degli interventi (livello) e del ruolo organizzativo svolto, con eventuali test finali di valutazione e tracciabilità della partecipazione.

La formazione rappresenta un elemento essenziale del Modello e l'adesione a tale adempimento è da ritenersi vincolante e obbligatoria tanto che la non adesione ai programmi di formazione è da considerarsi violazione del Modello e di conseguenza sanzionabile.

CAPITOLO 4 ELEMENTI COSTITUTIVI (PROTOCOLLI) DEL MODELLO

In conformità allo spirito del Decreto, Mesdan S.p.A. considera il Modello come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono “*diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire*”.

Nell’identificazione dei Protocolli, la Società ha accolto integralmente le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Secondo tale approccio, le componenti del Modello che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello medesimo, sono:

- 1) Il Codice Etico e di Condotta;
- 2) il sistema organizzativo aziendale;
- 3) le politiche e le procedure aziendali;
- 4) il sistema delle deleghe e delle procure per l’esercizio di poteri delegati;
- 5) il sistema di controllo di gestione;
- 6) la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- 7) il sistema disciplinare;
- 8) la mappatura dei rischi.

Nei successivi paragrafi sono espone in dettaglio le caratteristiche e le finalità dei protocolli.

Per quanto attiene le componenti di cui ai punti 6, 7 e 8 si fa riferimento ai rispettivi capitoli.

4.1 IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA DI MESDAN S.P.A.

Come più sopra accennato, Mesdan S.p.A. è impegnata a promuovere alti livelli qualitativi di gestione delle proprie attività, nella convinzione che agire secondo principi di natura etica sia nell’interesse della stessa e, in ogni caso, un preciso dovere morale.

In quest’ottica Mesdan S.p.A. ha provveduto all’elaborazione e alla pubblicazione di un Codice Etico e di Condotta, formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dall’azienda per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico.

In particolare, il Codice Etico e di Condotta indica oggi quali suoi contenuti principali:

- valori morali ispiratori dell'attività della Società;
- comportamento nel lavoro;
- comportamento negli affari;
- gestione dei conflitti di interesse.

Il Codice Etico e di Condotta è vincolante per tutti i Dipendenti di Mesdan S.p.A., così come per tutti i Collaboratori Esterni, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico e di Condotta, Mesdan S.p.A. ha deciso di informare i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente con la propria attività (Dipendenti, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e principali Collaboratori Esterni), di aver adottato il Codice Etico e di Condotta e di averlo reso disponibile sia nell'*intranet* aziendale sia nel sito *internet*, e di poterlo inoltre consegnare in formato elettronico o cartaceo a chi ne facesse semplice richiesta.

L'adesione di terzi (Collaboratori Esterni) al Codice Etico e di Condotta ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l'inserimento di clausole specifiche nei contratti che disciplinano il rapporto di collaborazione o di altro tipo che si venga ad instaurare con la Società.

Gli organi di riferimento per l'attuazione, la diffusione e l'aggiornamento del Codice Etico e di Condotta, elencati nell'art. 1.6 dello stesso Codice (Organismo di Vigilanza e Direttore del Personale), hanno lo scopo di garantire l'osservanza ed il rispetto del Codice Etico e di Condotta, nonché fornirne la relativa interpretazione.

4.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE

Mesdan S.p.A. dispone di un'organizzazione gerarchico - funzionale aziendale che consente la chiara definizione di:

- a) linee di dipendenza e riporto;
- b) attribuzione di poteri secondo il sistema di deleghe e procure;
- c) contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione.

A tali fini tutte le informazioni aziendali sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in organigrammi aggiornati alle variazioni organizzative. Negli organigrammi sono identificate le varie aree di attività aziendale delle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un'adeguata distinzione di funzioni.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

Al fine di favorire una chiara attribuzione dei livelli di responsabilità, Mesdan S.p.A. si avvale altresì di sistemi informatici le cui logiche sono allineate alle suddivisioni di ruoli previste dalla struttura organizzativa. In tali sistemi informatici sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire che determinate attività possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

4.3 LE POLITICHE E LE PROCEDURE AZIENDALI

Mesdan S.p.A., nell'ottica di fornire a tutti i Dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività aziendali e dei vincoli ai quali attenersi, cura l'elaborazione di procedure interne, finalizzate ad assicurare:

- 1) la liceità e l'eticità dei comportamenti;
- 2) la rispondenza delle attività agli obiettivi istituzionali della Società;
- 3) la chiarezza sui contenuti dell'attività e sulle relative attribuzioni di responsabilità;
- 4) un'adeguata segregazione delle responsabilità, in modo che su ogni attività vi sia sempre, di fatto, una verifica incrociata di una pluralità di soggetti;
- 5) adeguati controlli, nelle varie fasi di attività, mirati a garantire la rispondenza tra l'operato effettivo e quello prescritto dalle norme interne;
- 6) la tracciabilità dell'attività, per la quale rimanga adeguata documentazione storica e giustificativa delle principali fasi di svolgimento.

In molti casi la proceduralizzazione delle attività è inoltre garantita dalle logiche dei sistemi informatici utilizzati da Mesdan S.p.A., che incorporano i flussi di processo e le rispettive attribuzioni di responsabilità, il cui rispetto è in tali casi vincolante.

Ognuno di questi sistemi contiene infatti al proprio interno, pur con diversi livelli di dettaglio:

- flussi di processo che vincolano gli utilizzatori a seguire la successione di passaggi procedurali previsti dalla normativa interna;

- profili di sicurezza utente, per l'accesso e l'uso del sistema, che permettono di effettuare le singole attività esclusivamente alle risorse appositamente designate;
- specifiche modalità per la tracciatura dei dati, per cui anche a posteriori è possibile risalire alle risorse che hanno materialmente eseguito specifiche attività.

4.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE E L'ESERCIZIO DI POTERI DELEGATI

Mesdan S.p.A., al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, ha conferito ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (cosiddette "**Deleghe**", conferenti il potere di autorizzare internamente iniziative di spesa), così come procure per l'esercizio di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi (di seguito "**Procure**").

In particolare, Mesdan S.p.A. ha adottato un sistema di Procure e Deleghe che persegue gli obiettivi di renderlo pienamente coerente con la filosofia organizzativa e di costituire un valido strumento in termini di controllo interno.

Risvolti pratici di queste linee guida sono stati l'inclusione, nel sistema di Procure e Deleghe, di un organico insieme di vincoli di carattere operativo.

Il sistema, oltre ad essere pienamente conforme alle norme giuridiche applicabili alle vigenti disposizioni statutarie, rafforza l'efficacia complessiva degli strumenti di controllo interno della Società, contenendo vincoli di carattere:

1. **Qualitativo**: ogni soggetto destinatario di Deleghe o di Procure ha la possibilità di esercitare le stesse esclusivamente nelle aree funzionali di propria competenza;
2. **Quantitativo**: sono specificati gli importi massimi entro i quali le Procure e le Deleghe possono essere esercitate con una definizione delle soglie differenziata in relazione alle specifiche esigenze di *business*. Superate tali soglie, il potere di firma/approvazione passa ai massimi vertici aziendali (a seconda degli importi e della tipologia di spesa: all'Amministratore Delegato / Consiglieri Delegati / Presidente, al Consiglio di Amministrazione).

4.5 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo di Mesdan S.p.A. è assicurare la costante rispondenza delle attività poste in essere dalle proprie risorse agli obiettivi strategici dell'azienda. Il

sistema di Controllo di Gestione persegue questo obiettivo agendo congiuntamente sulle attività di:

- programmazione e definizione del *budget*;
- rilevazione dei dati consuntivi;
- analisi degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di *budget*.

Fase di programmazione e *budgeting*

È questa la fase in cui Mesdan S.p.A. provvede a definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate.

Per la realizzazione di questa fase, Mesdan S.p.A. ha posto attenzione a creare una metodologia tale da assicurare il coinvolgimento di più soggetti nella definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, tale da garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati.

Le previsioni di *budget* in tal modo definite (con dettaglio dei limiti di spesa per singola tipologia di costo/investimento) sono vincolanti per tutte le funzioni/direzioni aziendali, non essendo possibile effettuare, in corso d'esercizio, operazioni differenti per tipologia di spesa o per importo, da quelle previste nel *budget*.

Qualora le esigenze del *business* facciano sorgere la necessità di operazioni inizialmente non previste (cosiddetto *extra budget*), il flusso procedurale prevede la necessaria autorizzazione da parte del massimo vertice aziendale (in funzione degli importi coinvolti, l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione).

Nell'ambito del processo della definizione del *budget*, è in ogni caso compito di ciascuna funzione aziendale segnalare all'OdV incoerenze ed eventuali altri elementi che possano eventualmente dar luogo ad irregolarità o ad allocazioni non rilevabili in sede di controllo.

Fase di consuntivazione

È questa la fase in cui Mesdan S.p.A. provvede a monitorare l'andamento economico della Società, rilevando gli eventuali scostamenti rispetto al *budget* previsto, analizzandone le cause e riferendo i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento.

In particolare, tutte le informazioni in merito vengono riportate sia al responsabile dell'area aziendale interessata, sia all'OdV (ove ritenuto rilevante ai fini dell'attività di quest'ultimo) nonché, con un appropriato livello di sintesi, ai massimi vertici aziendali (Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione).

Tale attività, oltre a rappresentare uno strumento di gestione manageriale, assicura in ogni caso la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati ed approvati ad inizio esercizio.

A queste verifiche, proprie dell'area Controllo di Gestione, si aggiungono tutti gli altri controlli operativi (es: autorizzazioni per l'avvio di iniziative,

autorizzazioni al pagamento, verifica del rispetto delle deleghe e dei poteri di firma, riscontri e quadrature contabili, etc.) insiti nei singoli processi aziendali.

Da quanto sopra esposto è possibile rilevare che:

- l'attuale sistema di Controllo di Gestione è strutturato in modo da offrire adeguate garanzie circa la sistematicità degli obiettivi di *business*;
- il processo a cascata così come oggi strutturato, a partire dal *budget* dell'azienda per giungere ai *budget* di dettaglio delle singole funzioni/direzioni, è tale da minimizzare il rischio di iniziative o stanziamenti non in linea con gli obiettivi generali dell'azienda;
- la presenza di funzioni centralizzate, di supporto alle singole direzioni/funzioni nelle fasi di elaborazione e controllo del *budget*, assicura l'omogeneità di approccio e l'unicità di linguaggio tra le varie realtà organizzative della Società;
- la rilevazione sistematica di ogni eventuale variazione dei dati correnti rispetto alle previsioni di *budget*, e la presenza di flussi formalizzati di *reporting* su tali fenomeni ai livelli gerarchici, è in grado di assicurare la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati, ed approvati, ad inizio di esercizio.

CAPITOLO 5 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1 PREMESSA

Nel caso si configurino ipotesi di Reato previste dal Decreto, quest'ultimo pone come condizione per l'applicazione dell'esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV – NOMINA E REVOCA

Mesdan S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal Decreto ed in considerazione dell'attuale assetto della Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2023, ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza, avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento. In tale sede si è identificata quale preferibile opzione organizzativa quella che prevede l'attribuzione dei compiti e della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale composto da tre membri, indipendenti, con comprovata esperienza in materia giuslavorista, societaria e/o penale. Un membro dell'Organismo di Vigilanza potrà eventualmente essere un soggetto interno alla Società, con obbligo di astensione dall'esercizio del diritto di voto in caso di deliberazioni nelle quali sia potenzialmente configurabile un conflitto di interessi, ed il cui operato sia, in ogni caso, privo di condizionamenti da parte dei propri superiori gerarchici.

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà durata di tre anni, rinnovabili a ciascuna scadenza.

La revoca di tale incarico, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sarà ammessa:

- a) in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente;
- b) per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.);
- c) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- d) allorquando vengano meno in capo ai membri i requisiti di cui al paragrafo successivo;
- e) allorquando cessi il rapporto di dipendenza o collaborazione con la Società (limitatamente al soggetto interno).

5.3 REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ODV

Pur in assenza di precise indicazioni da parte del legislatore, sulla scorta delle Linee Guida Confindustria è stato possibile individuare quale sia, nell'ambito delle varie forme che assume in concreto l'organizzazione aziendale, l'organo che possieda i requisiti necessari per svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

E' infatti opinione diffusa che i compiti di vigilanza sul Modello debbano essere affidati ad un organo che sia caratterizzato da requisiti di:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- elevata continuità di azione.

A tale riguardo si precisa che:

- ai fini dell'attestazione del requisito di *autonomia ed indipendenza* è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo (sia cioè sprovvisto di compiti operativi), sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza, e risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo della Società;
- con riferimento al requisito della *professionalità*, l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all'indipendenza, l'obiettività di giudizio;
- in merito alla *elevata continuità di azione*, l'Organismo deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
- essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile e nel r.d. 16 marzo 1942 n.267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo.

Costituiscono cause di decadenza dall'ufficio di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o a un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore ai sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni o responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti richiesti;
- un grave inadempimento dei propri doveri;
- una sentenza di primo grado di condanna della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'OdV per avere personalmente commesso uno dei Reati previsti dal Decreto;
- una sentenza passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al verificarsi di tali cause, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca o, comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

5.4 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ODV

Con la deliberazione sopra indicata, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto inoltre a specificare le responsabilità ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza, di seguito indicati.

L'Organismo di Vigilanza di Mesdan S.p.A. è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- *vigilare sull'effettività del Modello*: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- *verificare l'efficacia del Modello*: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei Reati;
- *aggiornare il Modello* al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.

Su un piano più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza di Mesdan S.p.A. i seguenti compiti:

5.4.1 AGGIORNAMENTO

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

5.4.2 VERIFICHE E CONTROLLI

- verificare periodicamente la mappatura delle Aree di Rischio, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda a rischio di Reato. Tali segnalazioni devono essere comunicate esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui discende l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei Reati di cui al decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinare lo scambio di informazioni tra le varie funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), al fine di:
 - tenere costantemente aggiornate le Aree di Rischio;
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

- verificare i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente.
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;

5.4.3 FORMAZIONE

- promuovere iniziative per la formazione relativa ai vari aspetti inerenti il Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile della formazione;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria ad una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti e aggiornamenti.

5.4.4 VIOLAZIONI E SANZIONI

- segnalare le eventuali violazioni del Modello e, più in generale, del Decreto, alla funzione aziendale competente, al Presidente e ai Consiglieri Delegati, nonché, nell’ambito dell’attività di *reporting*, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

5.4.5 REPORTING

Sono assegnate all’OdV di Mesdan S.p.A. due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente e dell’Amministratore Delegato;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l’incarico venga espletato dall’OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L’OdV di Mesdan S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di Mesdan S.p.A. trasmette al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto sull'attuazione del Modello in Mesdan S.p.A.

5.5 POTERI DELL'ODV

Al fine di espletare le funzioni ed i compiti sopra descritti, l'Organismo di Vigilanza potrà:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere, altresì, libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un'efficace attuazione del Modello.

Al fine di consentire all'OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello:

- a) il Consiglio di Amministrazione della Società, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, delibera annualmente una adeguata dotazione di risorse finanziarie, di cui l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- b) l'Organismo di Vigilanza è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza dello stesso e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

L'OdV di Mesdan S.p.A., in coordinamento con il responsabile della direzione Risorse Umane, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal responsabile della direzione Risorse Umane in cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli di seguito indicati:

- a) seminario iniziale volto all'illustrazione delle procedure aziendali interne adottate da Mesdan S.P.A. e alla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali di Mesdan S.P.A.;
- b) incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.
- c) seminario di aggiornamento annuale;
- d) accesso a un sito *intranet* dedicato all'argomento;
- e) occasionali e-mail di aggiornamento;
- f) informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in azienda.

In aggiunta a tali attività, con cadenza almeno annuale, il responsabile della direzione Risorse Umane propone in caso di necessità (novità normative rilevanti, risultati delle verifiche dell'OdV, ecc.) un piano di formazione all'OdV, il quale ne verifica la qualità dei contenuti.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale degli Esponenti Aziendali e delle specifiche Aree di Rischio nelle quali essi operano.

I corsi di formazione predisposti per gli Esponenti Aziendali devono avere frequenza obbligatoria: è compito del responsabile della Direzione Risorse Umane informare l'OdV sui risultati – in termini di adesione e gradimento – di tali corsi.

6.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

6.4 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI

Dovranno altresì essere fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Mesdan S.p.A. sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6.5 OBBLIGHI DI VIGILANZA

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 7.1, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 8.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello.

7.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

L'obbligo di un flusso informativo strutturato viene concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di Reati previsti dal Decreto.

L'OdV deve pertanto essere informato tempestivamente e per iscritto, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

I Dipendenti e i Collaboratori Esterni hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - l'esito di visite ispettive e verifiche di qualsiasi natura effettuate dalla Pubblica Amministrazione (Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio) presso Mesdan S.p.A., trasmettendo i verbali contenenti le eventuali prescrizioni impartite dall'organo accertatore, nonché i verbali di diffida ovvero i provvedimenti e le sanzioni eventualmente erogate;
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Mesdan S.p.A. o suoi Esponenti Aziendali;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- l'andamento delle assunzioni, con particolare riferimento al personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o che abbia rapporti di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o con soggetti che ricoprono cariche rilevanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione (es. Ufficio IVA, INPS, VVFF, etc.);
- l'elenco degli omaggi erogati a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali di Mesdan S.p.A. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori avviati e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole comportamentali o procedurali del Modello;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti) ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- eventuali comunicazioni del collegio sindacale e della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione nella Società della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (es. statistiche sugli infortuni, corsi di formazione, modifiche dell'organigramma sicurezza, etc.), con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi.

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Anche i Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra qualora coinvolgano il loro operato.

Fermo quanto previsto al successivo art. 7.2, le comunicazioni dirette all'OdV potranno essere effettuate (i) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica msdodv01@proton.me e (ii) tramite posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Mesdan S.P.A., Via Masserino 6, 25080 Puegnago del Garda (BS).

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 8.

7.2 WHISTLEBLOWING

I Dipendenti con funzioni dirigenziali ed i responsabili delle singole aree aziendali hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere dai Dipendenti.

Qualora un Dipendente, un Esponente Aziendale, un Consulente Esterno o un Collaboratore desideri effettuare, in via riservata, una segnalazione relativa a condotte illecite, anche rilevanti ai sensi del Decreto ovvero una violazione del Modello, la Società ha istituito un canale interno dedicato alle segnalazioni, che, in conformità al disposto normativo garantisce, anche con modalità informatiche di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e/o delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

A tal fine la segnalazione potrà essere inviata tramite apposita piattaforma alla quale si può accedere dal sito della Società nella sezione dedicata al whistleblowing, utilizzando il link ["https://mesdan.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links"](https://mesdan.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links).

È, altresì, possibile chiedere un incontro diretto con il Gestore del Whistleblowing, che potrà essere richiesto dal segnalante in forma scritta od orale tramite la medesima piattaforma e verrà fissato entro un congruo termine dalla richiesta.

La segnalazione whistleblowing verrà ricevuta e gestita dall'OdV, formato da membri specificatamente formati per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, vincolati agli obblighi di riservatezza e di gestione della segnalazione previsti dalla legge e da un apposito regolamento approvato da Mesdan S.P.A. ("**Regolamento Whistleblowing**").

La segnalazione, che deve riguardare gli illeciti indicati nell'apposito Regolamento Whistleblowing, deve presentare il grado di completezza ed esaustività più ampio possibile, essendo richiesto che essa sia circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

Essa deve riportare:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- l'indicazione, con relativa descrizione, del fatto o comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
- l'indicazione delle circostanze in occasione delle quali si è acquisita la conoscenza del fatto segnalato;
- il nominativo/i di colui o coloro che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei profili di illiceità e/o delle violazioni del Modello organizzativo determinati dalla realizzazione dei comportamenti segnalati;

- tutti gli elementi utili, compresi i documenti in possesso del segnalante, per consentire di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e ai fini della ricostruzione delle eventuali responsabilità;
- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati.

L'OdV valuta e gestisce le segnalazioni ricevute in conformità all'apposito Regolamento Whistleblowing, mantenendo la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine e la sua archiviazione, ed informando il segnalante dello stato e dell'esito dell'istruttoria.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti a segnalazioni false effettuate con dolo e colpa grave sono applicati dalla Società in conformità alla legge ed a quanto previsto al successivo capitolo 8.

L'OdV non è tenuto a dare seguito alle segnalazioni anonime, ovvero a quelle che appaiano *prima facie* irrilevanti o destituite di fondamento.

L'OdV dovrà altresì vigilare in modo da garantire i segnalanti e le altre persone tutelate dalla legge, contro qualsiasi forma, diretta od indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle altre persone coinvolte segnalazione, in conformità al Regolamento Whistleblowing, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

7.3 SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

L'OdV, infine, deve essere informato sul sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e sui relativi aggiornamenti, nonché sulle proposte di modifica/integrazione delle procedure aziendali esistenti e sulle proposte di introduzione di nuove procedure.

CAPITOLO 8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso (art. 6, secondo comma, Lett. e) e dell'art. 7, quarto comma, lett. b) del Decreto).

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. Esse dunque fanno diretto riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e al CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica.

L'applicazione di tale sistema e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di Reato rilevante ai sensi del Decreto.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i Dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti (bacheche o intranet) e vincolanti per tutti i Dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei Dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per quanto riguarda l'accertamento delle mancanze in conformità al CCNL di riferimento nei confronti dei Dipendenti:

1. a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
2. nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
3. la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'OdV, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il responsabile della direzione Risorse Umane individua – analizzate le motivazioni del dipendente – la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il responsabile della Direzione Risorse Umane comunica l'irrogazione di tale sanzione all'OdV. Tali soggetti provvedono infine al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Fatto salvo il caso in cui le particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare non conferiscano una maggior o minor gravità alla medesima, incorre nei provvedimenti di:

- 1) **rimprovero verbale o scritto** il Dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni impartite da Mesdan S.p.A.;
- 2) **multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione** il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche qualora dette mancanze non siano state singolarmente accertate e contestate;
- 3) **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro** il Dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Mesdan S.p.A., arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la

determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi;

- 4) **trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto** il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- 5) **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto** il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del Dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del Dipendente;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal responsabile della direzione Risorse Umane.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Mesdan S.p.A., delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di Mesdan S.p.A., ivi incluse l'eventuale effettuazione di segnalazioni, con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate ovvero la violazione delle misure di tutela dell'anonimato del soggetto che ha segnalato condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto nonché l'effettuazione di segnalazioni, con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate ovvero la violazione delle misure di tutela dell'anonimato del soggetto che ha segnalato condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE A

**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**

INDICE **PARTE SPECIALE A**

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 **LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**

CAPITOLO 2 **AREE DI RISCHIO**

CAPITOLO 3 **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

CAPITOLO 4 **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO**

CAPITOLO 5 **PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

5.1 **PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI O COMUNITARI**

5.2 **GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE**

5.3 **GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DOGANALI**

5.4 **GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GLI ORGANI PUBBLICI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

5.5 **GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PROVVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

5.6 **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA E DI PRIVACY**

5.7 **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SALUTE E SICUREZZA**

5.8 **GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

5.9 **PROCESSI STRUMENTALI**

CAPITOLO 6 **ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Per **Pubblica Amministrazione (P.A.)** si intendono le Istituzioni Pubbliche, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio.

Per **Istituzioni Pubbliche** si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità Garanti e di vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione Europea, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea.

Per **Pubblico Ufficiale** si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno e che è munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo sono considerati pubblici ufficiali: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, portalettere e fattorino postale, ispettore sanitario di un ospedale, consiglieri comunali, tecnici comunali, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti degli enti pubblici.

Per **Incaricato di Pubblico Servizio** si intende un soggetto che, pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro ente pubblico, non è dotato dei poteri tipici del Pubblico Ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali. A titolo meramente esemplificativo, rivestono la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio i seguenti soggetti: esattori delle utenze, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendenti postale addetti allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si fornisce una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

«Art. 24 del Decreto (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. ...

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).»

«Art. 25 del Decreto (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*)

11. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato é' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato é' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). ...»

Si indicano di seguito i Reati ritenuti potenzialmente rilevanti

— **PECULATO (ARTT. 314 E 316 COD. PEN.)**

Il peculato (art. 314 comma 1 c.p.), punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il

possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri. Il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

— **ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 COD. PEN.)**

«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.»

Con riguardo ai suindicati reati, gli stessi presuppongono che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Le tre fattispecie sono rilevanti – oltre che per gli enti pubblici economici - per le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica: in questi enti alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta (c.d. P.A. in senso oggettivo). Peraltro, questi delitti possono diventare rilevanti anche per altre società o enti collettivi sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario.

In altri termini l'esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio.

Pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

— **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS COD. PEN.)**

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto finanziamenti o contributi dallo Stato italiano, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

— **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello

stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va infine evidenziato che tale ipotesi di reato, avendo natura residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura qualora la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

— **CONCUSSIONE (ART. 317 COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/2001: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi soltanto nei casi in cui un Esponente Aziendale o un Collaboratore Esterno della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute.

— **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale deve dunque estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza).

— **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)**

Tale reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale deve dunque estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

— **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS COD. PEN.)**

Tale disposizione prevede che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. Ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

— **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione del procedimento.

Ai fini di una concreta prevenzione dei reati in esame si ritiene opportuno fornire una sintetica indicazione in ordine ai soggetti che possono assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
 - *parlamentari e membri del Governo;*
 - *consiglieri regionali e provinciali;*
 - *parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;*
 - *soggetti che svolgono funzioni accessorie* (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - *magistrati* (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)
 - *soggetti che svolgono funzioni collegate* (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - *dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali* (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);

- *dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali* (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- *privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi* (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell'art. 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata quella che svolga funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

— **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER COD.PEN.)**

1. Tale fattispecie di reato si verifica nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito con la reclusione da tre a otto anni.

In tali ipotesi chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

— **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 COD. PEN)**

Tale disposizione prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applichino anche all'incaricato di pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applichino anche alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, con riferimento ai tali ipotesi, le pene sono ridotte.

— **PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 COD. PEN)**

Tale articolo stabilisce che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

— **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 COD. PEN)**

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo

ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

— ***PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS COD. PEN.)***

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Lo stesso illecito è contestabile a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità all'intermediario con la Pubblica Amministrazione.

Nella fattispecie in oggetto rientra anche il reato di millantato credito, prima previsto dall'art. 346 c.p. ed oggi confluito all'interno della fattispecie di traffico di influenze illecite. Tale ultimo reato, quindi, è ora integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche nel caso in cui il soggetto intermediario si vanti meramente di avere una qualche influenza, in realtà non esistente, su taluno dei soggetti qualificati ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. Di conseguenza, viene altresì prevista la punibilità del privato che si fa convincere dal millantatore a dare o promettere l'utilità indebita.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura in relazione alla condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura in relazione alla condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O - DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMI 1 E 2 N. 1, COD.)

PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

— *TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS COD. PEN.)*

Tale ipotesi di reato si configura qualora la truffa di cui sopra sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o dell'Unione europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

— *FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER, COMMA 1, COD. PEN.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. è punibile a querela di parte.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei Reati espressamente richiamati dal Decreto (c.d. "Aree di Rischio").

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di Reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Di seguito sono elencate le Aree di Rischio in relazione ai reati contro la P. A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri):

1. partecipazione a eventuali procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
2. espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze per lo svolgimento dell'attività);
3. espletamento degli adempimenti doganali previsti nell'ambito dell'attività caratteristica, quali import/export di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e rapporti con i funzionari della P.A. competenti in caso di verifiche ed ispezioni;
4. espletamento degli obblighi previsti per la gestione degli immobili della Società per l'esercizio delle attività e gestione dei rapporti con l'ufficio della P.A. di volta in volta competente in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
5. rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
6. gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente;
7. gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di cause di varia natura o dei relativi ricorsi, con particolare riferimento alla nomina dei legali;
8. rapporti con i Funzionari degli enti competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa

vigente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l'Ufficio del Registro, ecc.

9. gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Garante per la Privacy e altri Enti competenti), delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette;
10. gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dalla Legge n. 81/2008, anche in occasione di ispezioni/ verifiche;
11. gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti, anche in occasione di ispezioni/ verifiche.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei Reati sopra indicati:

- a) acquisto di beni e servizi;
- b) gestione del magazzino;
- c) assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;
- d) gestione degli sconti e degli omaggi;
- e) gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
- f) assegnazione degli incarichi di consulenza;
- g) gestione dei flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di MESDAN S.P.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Consigliere Delegato
- Responsabile di Stabilimento
- Personale area Amministrazione e Finanza
- Personale Controllo di Gestione
- Personale area Risorse Umane
- Personale area IT
- Personale area R&D
- Responsabile della Sicurezza ed Ambiente

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

A tal fine nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

La presente Parte Speciale prevede – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali - l'espreso obbligo di:

- assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - leggi;
 - normative vigenti;
 - principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi ed assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- sottoporre all'Amministratore Delegato o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- effettuare attività di selezione idonee a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

In conformità a quanto sopra è fatto quindi divieto di porre in essere:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- a) promettere o effettuare elargizioni in denaro a favore di esponenti della

P.A. o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi, italiani od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o l'immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a); in particolare non possono essere prese in considerazione:
 - segnalazioni provenienti da esponenti della P.A. ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione di questo presso terzi;
 - segnalazioni provenienti dalla P.A. relative all'indicazione di Consulenti o *Partner* commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi Consulenti o *Partner*;
 - richieste di sponsorizzazioni, di contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della P.A., in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).
- d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e *Partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- f) scegliere Collaboratori Esterni o *Partner* per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli

cui erano destinati;

- i) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle Aree di Rischio.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali evidenziati nel precedente capitolo, tutti gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni devono attenersi alle seguenti specifiche procedure, nel rispetto altresì delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti, poste a presidio di specifici aspetti dell'attività.

In particolare, occorre procedere, per ciascuna delle Aree di Rischio evidenziate nel capitolo 2 della presente Parte Speciale, secondo le seguenti indicazioni.

5.1 PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI O COMUNITARI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. l'individuazione delle funzioni aziendali (le “**Funzioni**”) responsabili delle attività di recupero delle informazioni in merito a nuove opportunità di erogazioni e contributi, di redazione e presentazione della domanda, di gestione del finanziamento/contributo pubblico e/o comunitario, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del Collaboratore Esterno, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. l'individuazione del soggetto deputato a raccogliere la documentazione e/o rappresentare la Società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega o procura;
3. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico e/o comunitario e/o partecipare al bando;
4. specifici flussi informativi tra le Funzioni e i Collaboratori Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
5. specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della Funzione competente a gestire tali rapporti/Amministratore Delegato;
6. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della Funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici e/o comunitari.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano

attraverso la **Procedura PR.AM.001 - Ottenimento erogazioni, contributi, finanziamenti agevolati.**

5.2 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. l'individuazione della Funzione responsabile delle attività di contatto con la P.A. per la richiesta di informazioni in merito alle richieste di autorizzazioni, permessi e licenze, delle attività di redazione e presentazione delle relative domande e/o di gestione delle pratiche, prevedendo specifici sistemi di verifica e controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del Consulente Esterno) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. Il soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze, anche in sede di accertamenti, visite e/o controlli, cui conferire apposita delega;
3. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere i titoli autorizzativi;
4. specifici flussi informativi tra le Funzioni aziendali e i Collaboratori Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
5. specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che nei confronti del responsabile della Funzione competente/Amministratore Delegato
6. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della Funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei titoli autorizzativi.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano attraverso la **Procedura PR.AM.002 - Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti, richieste, accessi per accertamenti o controlli.**

5.3 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DOGANALI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. l'individuazione della Funzione responsabile delle attività di contatto con la P.A. per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda per la gestione delle pratiche doganali, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es. la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

2. il soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti delle autorità doganali, anche in sede di ispezioni e controlli, cui conferire apposita delega e procura;
3. specifici flussi informativi tra le Funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della Funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei titoli autorizzativi, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano attraverso la **Procedura PR.AM.002 - Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti, richieste, accessi per accertamenti o controlli.**

5.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GLI ORGANI PUBBLICI DI VIGILANZA E CONTROLLO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. l'individuazione della Funzione responsabile delle attività di contatto con l'Amministrazione Finanziaria o altro organo pubblico di vigilanza, per la gestione delle pratiche e/o dei necessari adempimenti prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es. la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. l'individuazione del soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e/o di eventuali organi ispettivi in materia fiscale o tributaria, a cui conferire apposita delega a rappresentare la Società, anche in caso di ispezioni, controlli e/o accertamenti;
3. specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta in caso di ispezioni e/o controlli, verso il Responsabile della Funzione competente a gestire tali rapporti e/o la Società, contenente una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti etc.;
4. specifici flussi informativi tra le Funzioni aziendali e i Collaboratori Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
5. specifiche forme di riporto periodico verso l'OdV in merito a ispezioni, controlli e/o accertamenti avvenuti, al loro oggetto ed al loro esito;

6. la redazione da parte dei delegati sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione,
7. quando e come interpellare eventuali ulteriori Funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano attraverso la **Procedura PR.AM.002 - Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti, richieste, accessi per accertamenti o controlli.**

5.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. l'individuazione della Funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A. in materia previdenziale ed assistenziale, per la richiesta di informazioni, la redazione dei modelli e/o documenti, la presentazione dei modelli e/o documenti e la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es. la compilazione di schede informative, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. l'individuazione del soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, a cui conferire apposita delega a rappresentare la Società, anche in caso di ispezioni, controlli e/o accertamenti;
3. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti agli enti previdenziali ed assistenziali (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali);
4. specifici flussi informativi tra le Funzioni e i Collaboratori Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
5. redazione da parte dei delegati sopra indicati di un report informativo dell'attività svolta nel corso di un'eventuale ispezione contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
6. apposite forme di rendiconto periodico all'OdV;

7. quando e come interpellare eventuali ulteriori Funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano attraverso la **Procedura PR.AM.002 - Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti, richieste, accessi per accertamenti o controlli.**

5.6 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA E DI PRIVACY

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. l'individuazione della Funzione responsabile delle attività di contatto con la P.A. in materia societaria per la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della documentazione, prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifiche procedure di controllo e di verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per rispettare gli adempimenti;
3. specifici flussi informativi tra le Funzioni aziendali e i Collaboratori Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. il soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti della P.A., cui deve essere conferita apposita delega e procura,
5. stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'OdV;
6. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della Funzione responsabile del controllo sulle fasi di adempimento, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della documentazione e alla tempistica.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano attraverso la **Procedura PR.AM.002 - Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti, richieste, accessi per accertamenti o controlli.**

5.7 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SALUTE E SICUREZZA

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. l'individuazione della Funzione responsabile delle attività di gestione degli adempimenti in materia ambientale e di salute e sicurezza (richiesta di informazioni in merito a autorizzazioni,

certificati, redazione e presentazione delle relative domande, gestione delle pratiche), prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del Consulente Esterno) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

2. l'individuazione del soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti delle competenti autorità in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, cui conferire procura speciale a rappresentare la Società nei confronti della PA anche in caso di ispezioni, controlli e/o accertamenti;
3. specifici flussi informativi tra le Funzioni aziendali e i Collaboratori Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della Funzione competente a gestire tali rapporti/Amministratore Delegato;
5. la redazione da parte dei delegati sopra indicati di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
6. quando e come interpellare eventuali ulteriori Funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano attraverso la **Procedura PR.AM.002 - Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti, richieste, accessi per accertamenti o controlli.**

5.8 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. l'individuazione della Funzione deputata alle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
2. la predisposizione di specifici flussi informativi tra le Funzioni coinvolte nel processo sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
3. le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla Funzione titolare di un'apposita procura, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
4. le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di

professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;

5. l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
6. massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
7. al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della Funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano attraverso:

- la **Procedura PR.AM.002 - Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti, richieste, accessi per accertamenti o controlli**
- la **Procedura PR.AM.003 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.**

5.9 PROCESSI STRUMENTALI

- 1 La regolamentazione dell'attività di acquisto di beni e servizi è disciplinata da procedure aziendali per la gestione degli acquisti e la selezione, monitoraggio e valutazione dei fornitori, costantemente applicate, che prevedono:
 - a) le tipologie di beni o servizi che le Funzioni possono acquistare;
 - b) le regole per la selezione del fornitore;
 - c) le regole per la stipula del contratto;
 - d) la verifica preventiva delle controparti, al fine di accertarne l'esistenza e la rispettabilità, prima di avviare il rapporto e/o effettuare pagamenti;
 - e) la verifica ed il monitoraggio delle performance dei fornitori di beni e servizi;
 - f) la determinazione del prezzo di vendita ad opera della Funzione Controllo di Gestione;
 - g) le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.);
 - h) la formalizzazione dei controlli previsti per la ricezione della merce;
 - i) la previsione delle autorizzazioni e dei controlli necessari per procedere al pagamento;
 - j) la definizione chiara di ruoli e compiti delle Funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
 - k) specifici flussi informativi tra le Funzioni coinvolte in un'ottica di

collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

2 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL MAGAZZINO

La regolamentazione dell'attività di gestione del magazzino è prevista da procedure aziendali per la gestione del magazzino, costantemente applicate, che prevedono:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
- c) una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino.

3 ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INCENTIVAZIONE

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- a) una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- b) un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta del candidato;
- c) l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- e) la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano attraverso il **Regolamento per l'assunzione di dipendenti di MESDAN**.

4 GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI, INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI

La regolamentazione deve prevedere:

- a) l'iter autorizzativo delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle spese di rappresentanza e/o promozionali ed i limiti di importo;

- b) la verifica formale dei giustificativi di spesa e la loro corrispondenza a quanto autorizzato;
- c) la necessaria *documentazione* (conformemente al principio di tracciabilità) che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di sponsorizzazione e/o promozionali.

Le suddette azioni di controllo e monitoraggio attività si sviluppano anche attraverso le seguenti procedure:

- **Procedura PR.AMM.004 - Gestione Omaggi e spese promozionali**
- **Procedura PR.AMM.005 - Gestione sponsorizzazioni**

5 ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

La regolamentazione della suddetta attività si sviluppa anche attraverso procedure aziendali, costantemente applicate che prevedono:

- a) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- b) l'individuazione di criteri di selezione dei consulenti;
- c) i livelli autorizzativi al conferimento dell'incarico;
- d) la necessità, salvo eccezioni, di acquisire più preventivi;
- e) la formalizzazione dell'incarico e le modalità di determinazione dei compensi;
- f) la verifica dell'attività espletata e l'archiviazione della documentazione relativa all'attività espletata.

6 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La regolamentazione deve prevedere:

- a) un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle Funzioni organizzative della Società coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- b) la gestione della contabilità in conformità ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, alle norme di legge ed alle procedure aziendali esistenti;
- c) l'utilizzo per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, nonché per la gestione delle operazioni di tesoreria, esclusivamente di canali bancari e/o altri canali tracciabili;
- d) il costante monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari di MESDAN S.P.A. sia in entrata sia in uscita;
- e) la necessità che le operazioni che comportino utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate, registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile e correttamente archiviate;
- f) l'introduzione di specifici flussi informativi verso l'OdV.

La regolamentazione della suddetta attività si sviluppa anche attraverso la **Procedura PR.AM.006 - Gestione Aspetti Finanziari**.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto deve:

1. verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando l'adozione delle modifiche che si rendano necessarie;
2. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
3. indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Il Responsabile della Funzione di volta in volta interessata deve informare l'OdV:

- in caso di visite / ispezioni / controlli da parte della PA, inviando i verbali di accesso e/o di verifica accompagnati da una eventuale nota riassuntiva di quanto emerso in sede di verifica/ispezione/controllo;
- della partecipazione della Società a bandi nazionali ed internazionali e/o a progetti europei finanziati per studi/ricerche o progettualità/ristrutturazioni e della gestione degli stessi;
- delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull'efficacia, sull'effettività e sull'aggiornamento del Modello, ivi compresa qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza può definire e condividere degli ulteriori flussi informativi specifici con gli Esponenti Aziendali che gestiscono la materia. Tali flussi saranno di volta in volta formalizzati all'interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell'OdV.

PARTE SPECIALE B

**REATI INFORMATICI
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(ART. 24-BIS DEL DECRETO)**

E

**UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI
DAI CONTANTI
(ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO)**

INDICE **PARTE SPECIALE B**

	DEFINIZIONI
CAPITOLO 1	I. LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24- <i>BIS</i> DEL DECRETO) II. I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25- <i>OCTIES.1</i> DEL DECRETO)
CAPITOLO 2	AREE DI RISCHIO
CAPITOLO 3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
CAPITOLO 4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO 4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO
CAPITOLO 5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
CAPITOLO 6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Per **documento informatico** si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti”, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ex D. Lgs. 82/2005.

Per **sistema informatico** si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compie un’elaborazione automatica di dati”.

CAPITOLO 1 I. LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si fornisce una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24-*bis* del Decreto (di seguito i "Reati Informatici")

Il D. Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001; Convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. misure normative di diritto penale sostanziale, con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-*bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Il recepimento della Convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e);

- estorsione informatica

con previsione di sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma con durata non inferiore a due anni.

- detenzione, installazione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e);

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazioni del «perimetro di sicurezza nazionale cibernetica» (art. 1 comma 11 d.l. 21-9-2019 n. 105)

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

1.1 DANNEGGIAMENTO INFORMATICO ED ESTORSIONE INFORMATICA (ART. 24-BIS COMMI 1 E 1BIS DEL DECRETO)

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 1 dell'art. 24-bis del Decreto, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico": si è in presenza di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Il comma 1-bis (introdotto dalla Legge 90/2024) ha introdotto tra i reati presupposto la nuova fattispecie di estorsione informatica di cui all'art. 629, terzo comma, c.p..

A) ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

La norma non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "ius excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "**sistema informatico**" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "**dato informatico**", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".

B) INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

C) INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617-quater c.p”.

D) DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

“Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

E) DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

F) DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

G) DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

H) ESTORSIONE INFORMATICA (ART. 629 TERZO COMMA C.P.)

“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

1.2

DETENZIONE O DIFFUSIONE DI CODICI O PROGRAMMI ATTI AL DANNEGGIAMENTO INFORMATICO (ART. 24-BIS COMMA 2 DEL DECRETO)

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 2 dell’art. 24-bis del Decreto, disciplinano illeciti che trattano la “detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico”.

A) DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

B) DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 635-QUATER-1 C.P.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

1.3 ILLECITI COMPIUTI ATTRAVERSO L'USO DI UN SISTEMA INFORMATICO (ART. 24-BIS COMMA 3 DEL DECRETO)

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 3 dell'art. 24-bis del Decreto, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopraccitati (veri e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

A) FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BIS C.P.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

B) FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

C) VIOLAZIONI DEL «PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA» (ART. 1 COMMA 11 D.L. 21-9-2019 N. 105)

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

Il DL 105 del 21 settembre 2019 ha istituito il c.d. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, volto ad “assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale” (art. 1 comma 1 del decreto citato).

Il decreto prevede (art. 1 comma 11) quale illecito penale il fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1 comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (art. 1 comma 6 lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6 lett. c) ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema penalistico del dolo specifico – l'espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1 citato, per i quali è imposto l'obbligo di verità.

II. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1)

Con il D. Lgs. 184/2021, atto di recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stata attuata in Italia una riforma delle norme penali in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

L'articolo 3 D. Lgs. 184/2021 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti che ha introdotto tra i reati presupposto:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-ter c.p.)
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente), che è punito con la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni

con previsione di una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.c)
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale,
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente), che è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni.

con previsione di una sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

A) INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.

La fattispecie in esame, come novellata dal D. Lgs 184/2021, è rivolta alla punizione delle condotte aventi ad oggetto non solo “carte di credito” o “carte di pagamento”, bensì qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi e, più in generale, quelli riguardanti anche “ogni altro strumento di pagamento diverso dal contante”. Tale concetto viene definito dall'art. 1 del d. lgs. n. 184/2021 come *“un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.*

L'ampliamento dell'oggetto della fattispecie sembra muoversi in due direzioni: da un lato, ricomprende mezzi di pagamento immateriali e così consente di sanzionare anche le condotte aventi ad oggetto account di mezzi di pagamento digitali aventi una diffusione sempre più ampia, come Satispay o Paypal, a prescindere dall'esistenza di un documento fisico; dall'altro, lo stesso art. 1 del d. lgs. n. 184/2021, nel definire i *“mezzi di scambio digitali”*, ricomprende anche la *“valuta digitale”* (ad esempio le c.d. criptovalute), a sua volta individuata come *“una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.”.*

B) DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI

**RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
(ART. 493-QUATER C.P.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.”.

Come emerge già dalla rubrica, si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Oltre che dall'oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

Ad esempio, commette tale reato chi realizza o acquista un software volto a produrre carte di credito digitali false – condotta che, se commessa, integrerebbe il reato di cui all'art. 493-ter c.p..

C) FRODE INFORMATICA, NELL'IPOTESI AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE (ART. 640-TER C.P.)

L'art. 640-ter c.p. recita *“chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”* e la condotta rientra tra i reati presupposto nella forma aggravata prevista dal secondo comma ossia se *“... il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”*.

Per fare un esempio delle diverse fattispecie, la giurisprudenza riconduce alla fattispecie di cui all'art. 493-ter l'indebito utilizzo di carta di credito per effettuare pagamenti o prelievi di denaro contante, mentre riconduce all'art. 640-ter la non meno grave ipotesi di utilizzo indebito dei codici della medesima carta per effettuare operazioni online.

Si precisa inoltre che con il D.Lgs. 184/2021 il reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p. viene re-introdotta nel D.Lgs. 231/2001 attraverso il nuovo art. 25 octies.1, anche se già previsto nel novero dei reati presupposto dall'art. 24 del D. Lgs. e ciò nel caso sia commesso *“in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea”*. La frode informatica è quindi presente nel D.Lgs. 231/2001 nelle sue due distinte ed autonome “versioni”:

– nell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, quale reato punibile nella sua previsione integrale, ma solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;

– nell'art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001, quale reato punibile anche se commesso nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

D) LE IPOTESI DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES.1 SECONDO COMMA.

Rientra tra i reati presupposto anche ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

I rischi relativi ai reati sopra considerati riguardano da un lato l'area della gestione e del monitoraggio dei dati nonché dell'utilizzo dei sistemi informativi e, dall'altro lato, i processi relativi al rilascio ed utilizzo di carte di credito o altri mezzi di pagamento diversi dal denaro; è dunque possibile ricondurre alle seguenti categorie gli eventi che possono generare danni che comportano pericoli per la sicurezza:

1. eventi cagionati dai dipendenti, che possono consistere in: sottrazione di credenziali di autenticazione, carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, comportamenti sleali o fraudolenti, errore materiale;
2. eventi determinati dall'utilizzo di strumenti: azione di virus informatici, *spamming*, malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, accessi esterni non autorizzati, intercettazione di informazioni in rete;
3. eventi relativi al contesto fisico-ambientale: ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto, sottrazione di strumenti contenenti dati, eventi distruttivi, naturali o artificiali nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria, guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.), errori umani nella gestione della sicurezza fisica;
4. eventi relativi al rilascio di carte di credito o altri mezzi di pagamento diversi dal denaro, loro indebito utilizzo, sottrazione di codici e credenziali etc..

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di MESDAN S.P.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Personale area Amministrazione e Finanza
- Personale area IT
- Utilizzatori carte di credito aziendali o altri mezzi di pagamento aziendali diversi dal contante

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico e di Controllo;
- Regolamento MESDAN per utilizzo dei sistemi informatici;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in MESDAN S.P.A.

Ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti, i Collaboratori Esterni e i *Partner*, devono assumere un comportamento corretto, trasparente, riservato e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della Società.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis* del Decreto.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che MESDAN S.P.A. si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali e dei Collaboratori Esterni (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- l) utilizzare abusivamente o permettere a terzi non autorizzati di utilizzare carte di credito aziendali o altri mezzi di pagamento diversi dal contante, riferibili alla Società;
- m) svolgere attività di approvvigionamento, produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software destinati a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante,
- n) realizzare un indebito trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo fraudolentemente su dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere *files* elettronici, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento

- delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);
 7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;
 8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
 9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
 10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
 11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
 12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
 13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
 14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
 15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici;
 16. utilizzare unicamente per motivi di ufficio eventuali mezzi di pagamento diversi dal denaro della Società e/o assegnati dalla Società ad uno specifico soggetto;
 17. non cedere a terzi le credenziali dei mezzi di pagamento diversi dal denaro della Società o assegnati ad uno specifico soggetto dalla Società.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di
 - (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso
 - (ii) progettazione ed esercizio
 - (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
 - b) **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
 - c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
-

- i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- d) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
-

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

- I. **Gestione Sistemi Informatici e telematici.** La gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici devono trovare puntuale disciplina in:
 1. una procedura interna relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:
 - a) identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia, con riferimento alle seguenti componenti:
 - (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti),
 - (ii) hardware,
 - (iii) software,
 - (iv) documentazione,
 - (v) dati/informazioni,
 - (vi) risorse umane;
 - b) individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie:
 - (i) errori e malfunzionamenti,
 - (ii) frodi e furti,
 - (iii) software dannoso,
 - (iv) danneggiamenti fisici,
 - (v) sovraccarico del sistema,
 - (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
 - c) individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
 - d) identificazione delle possibili contromisure;
 - e) effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
 - f) definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
 - g) documentazione e accettazione del rischio residuo.
 2. una procedura interna nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:
 - a) definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;

- b) costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
 - c) puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
 - d) progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
 - e) definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
 - f) applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.
3. Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.
 4. Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.
 5. Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.
 6. Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.
 7. Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.
 8. Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.
 9. Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).
 10. Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.
 11. Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.

12. Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
13. Predisposizione e attuazione di una *policy* aziendale che stabilisce:
- a) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e
 - b) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

MESDAN S.p.A. ha adottato una serie di presidi quali istruzioni di lavoro, regolamenti interni e procedure che prevedono con chiarezza e precisione le modalità di esecuzione, le scadenze e i ruoli dei soggetti coinvolti relativamente alla gestione dei sistemi informatici e telematici:

- Regolamento MESDAN per utilizzo dei sistemi informatici;
- Codice di Gestione Software;

II. **Utilizzo di sistemi di pagamento diversi dal denaro.** L'utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal denaro contante deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e policy aziendali:

1. le carte di credito aziendali sono nominative e possono essere detenute ed utilizzate dal solo titolare o soggetto autorizzato all'utilizzo;
2. le carte di credito aziendali devono prevedere massimali mensili di spesa, ragionevoli ed adeguati alle spese aziendali del soggetto titolare/autorizzato;
3. il soggetto titolare/autorizzato all'utilizzo delle carte di credito o di altro mezzo di pagamento diverso dai contanti può utilizzare gli stessi solo per spese aziendali connesse all'incarico svolto e deve custodire con la massima diligenza gli strumenti di pagamento ricevuti, separati dalle relative credenziali. Resta inteso che le medesime prescrizioni sono altresì vevoli per i pagamenti in denaro;
4. è vietato utilizzare o detenere abusivamente codici, parole chiave, pin, credenziali o altri mezzi idonei all'utilizzo di carte di credito o debito o altri mezzi di pagamento aziendali diversi dal contante, di cui non si è titolari o che non si è autorizzati per iscritto ad utilizzare;
5. è vietato detenere o utilizzare abusivamente ogni altro documento o strumento aziendale che abiliti al prelievo di denaro contante e/o all'acquisto di beni o servizi e al loro pagamento, se non si è un soggetto titolare o abilitato per iscritto al loro utilizzo;
6. è vietato cedere, comunicare o rendere disponibili a soggetti non titolari e non autorizzati all'utilizzo, carte di credito o di debito, strumenti di pagamento diversi dai contanti, come pure i relativi codici, parole chiave, pin, credenziali

o altri mezzi o documenti idonei al loro utilizzo ovvero che abilitino al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o al pagamento di servizi;

7. è vietato utilizzare le carte di credito aziendali e ogni altro strumento aziendale di pagamento diverso dai contanti per scopi personali; resta inteso che le medesime prescrizioni sono altresì valide per i pagamenti in denaro;
8. Eventuali spese personali – ove effettuate con mezzi di pagamento aziendali – vanno rimborsate alla Società;
9. le spese effettuate con carta di credito o con qualsiasi altro mezzo di pagamento diverso dal contante devono essere verificate mensilmente, ove possibile a fronte di documentazione giustificativa; la verifica deve essere effettuata da soggetto diverso da quello che ha effettuato il pagamento con mezzo diverso dai contanti; resta inteso che le medesime prescrizioni sono altresì valide per i pagamenti in denaro.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici e l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

- a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sull'efficacia ed il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici ed altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI
(ART. 25 - *TER* DEL DECRETO)

INDICE **PARTE SPECIALE C**

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL
DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI
CONTROLLO

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE
COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

5.2 PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E
NOTIZIE RELATIVI ALLA SOCIETÀ

5.3 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON AZIONISTI, SINDACI E REVISORI

5.4 LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE E LA
DESTINAZIONE DELL'UTILE

5.5 LA PREDISPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ
PUBBLICHE DI VIGILANZA

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 - TER DEL DECRETO)

L'art. 25-ter del Decreto prevede che:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì e sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (10) .

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo..

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

▪ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621, 2621 BIS E 2622 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il medesimo articolo punisce allo stesso modo tali soggetti “*anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*”.

La legge 69/2015, dopo aver eliminato le soglie di punibilità, ha però introdotto il reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (2621 bis c.c.).

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. configura la medesima ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621 c.c., con pene aggravate qualora riguardi società che: i) siano emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, ii) siano emittenti di strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, iii) siano emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, iv) controllino società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea e v) facciano appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

I reati di cui agli articoli 2621, 2621 bis e 2622 cod. civ. si realizzano:

- (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero
- (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i terzi e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- i fatti materiali falsi od omessi devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- i reati configurano reati di pericolo perseguibili d'ufficio (e a seguito di querela per le sole società non fallibili).

Le relative fattispecie conservano la natura di "*reato proprio*" (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati, ossia gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori).

Le modifiche apportate dalla legge 69/2015 agli artt. 2621 e 2622 c.c. sono fondamentalmente finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate dall'art. 2621 c.c. quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione.

Assolutamente centrale, nella nuova disciplina del falso in bilancio, è poi la decisione di eliminare le soglie di punibilità, che attualmente limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente e di introdurre invece la definizione di fatti di lieve entità e di particolare tenuità per i quali si

applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità.

La modifica di maggior rilievo apportata dalla Legge 69/2015, per quanto concerne l'applicazione del D. Lgs 231/2001, riguarda l'ambito applicativo dell'art. 25-ter. Tale disposizione, nella formulazione previgente, restringeva il novero ai soli reati societari presupposto commessi nell'interesse (ma non anche a vantaggio) della Società, da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica.

Nella nuova formulazione dell'art. 25-ter, invece, è stato eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di "interesse" della Società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente, alla violazione della culpa in vigilando ed ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito.

Il nuovo testo dell'art. 25-ter, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie del D. Lgs. 231/2001, si limita ora a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile"*, stabilendone l'entità.

▪ **FALSO IN PROSPETTO (ART. 173-BIS TUF)**

Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.

Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi.

Al riguardo, si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o altri un ingiusto profitto.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

▪ **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ ***ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ ***ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

▪ ***OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

▪ **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

▪ **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

▪ **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

▪ **ILLECITA INFLUENZA SULLA ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 COMMA 3° C.C.)**

La fattispecie rilevante ai fini della responsabilità della Società è quella stabilita al comma 3° dell'articolo 2635 c.c.

La disposizione richiamata punisce il soggetto privato (corruttore) che, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità a determinati soggetti di un'altra società quali amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti affinché questi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La condotta punita è ora estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società.

Il Reato è procedibile a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Rilevante ai fini della responsabilità della Società è anche il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c. comma 1).

Rimane punito ex D. Lgs 231/2001 solo l'ente che abbia commesso corruzione attiva.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

▪ **AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

▪ **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)**

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- *bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale del Modello risultano essere le seguenti:

1. la redazione ed approvazione dei bilanci d'esercizio e di ogni altra comunicazione diretta ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1 e relativi comunque alla Società);
3. la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e i Revisori;
4. la gestione di operazioni straordinarie concernenti, a titolo indicativo e non esaustivo, conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione;
5. il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- Redazione del Bilancio Civilistico;
- Redazione della reportistica periodica;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione degli adempimenti societari;
- Gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate delle procedure specifiche (evidenziate nei capitoli 4 e 5 della presente Parte Speciale) volte ad evitare comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento, accompagnate dalla identificazione dei controlli aziendali finalizzati alla prevenzione del reato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Direttore Amministrazione e Finanza di MESDAN S.P.A. al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, l'Amministratore Delegato.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono non soltanto gli Amministratori, i Sindaci, i Responsabili Interni (o *Process Owner*), i revisori e i liquidatori, soggetti particolarmente coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte, ma altresì tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possano comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Consigliere Delegato
- Personale area Amministrazione e Finanza
- Personale Controllo Gestione
- Personale area Risorse Umane
- Personale area Marketing e comunicazione
- Personale area Commerciale
- Personale area Acquisti

Si richiamano tutti gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, al rispetto delle regole di condotta previste dal Modello e del Codice Etico e di Condotta oltre alle ulteriori procedure di riferimento al riguardo, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. Con particolare riferimento agli Esponenti Aziendali, essi devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello e del Codice Etico e di Condotta - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci;
- le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- il piano dei conti di Contabilità Generale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in MESDAN S.P.A.

Ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

CAPITOLO 4 PROCEDURE GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti individuati nel precedente capitolo e coinvolti nelle fattispecie relative alle Aree di Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

MESDAN S.P.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Società; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la Società, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

La Società promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione della Società.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei Dipendenti e dei Consulenti di MESDAN S.P.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l'espresso obbligo da parte dei Destinatari:

- a) di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- b) di astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) di tenere un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - (i) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o falsi, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (ii) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- d) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. A tal fine è fatto divieto di:
 - (i) restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - (ii) ripartire gli utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - (iii) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge, ove consegua la lesione dell'integrità del capitale sociale;
 - (iv) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - (v) procedere alla formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o aumento del capitale sociale;
 - (vi) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - (vii) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

- e) di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché, la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine è fatto divieto di:
- (i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
 - (ii) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell'assemblea dei soci;
- f) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- g) garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio, ove possibile, di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

Esistenza di procedure istruzioni di lavoro/disposizioni organizzative: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:

- essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibili di seguito descritte dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell'attività di redazione del bilancio annuale e delle relazioni e di tutte le comunicazioni richieste dalla legge, deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili e procedurali da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai Destinatari sopra indicati;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione / aggiornamento (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici delle società partecipate e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di documentazione che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili.

Stante la suddetta regolamentazione, la predisposizione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali deve trovare puntuale disciplina in una procedura interna relativa alla gestione del rischio che individui il coinvolgimento dei seguenti soggetti e lo svolgimento delle seguenti fasi:

1. il responsabile della funzione Amministrazione e Finanza della Società e del Controllo di Gestione o, in mancanza, l'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:
 - a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:
 - le procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
 - il *risk assessment*;
 - la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
 - il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;
 - b) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
 - (i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
 - (ii) che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a vigilare che il responsabile della funzione Amministrazione e Finanza ed il Responsabile del Controllo di Gestione o, in mancanza, l'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio stesso della Società, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.
3. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il responsabile della funzione Amministrazione e Finanza o in mancanza, l'Amministratore Delegato o il

diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:

- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- predispone una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio nonché degli altri documenti contabili indicati nel presente paragrafo 5.1;
- predispone un apposito programma di formazione / aggiornamento, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione dei documenti contabili previsti del paragrafo 5.1; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neoassunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di incontri periodici.

La regolamentazione della suddetta attività si sviluppa attraverso la procedura n. **PR.AM.007 Predisposizione del bilancio**.

5.2 PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI ALLA SOCIETÀ

La regolamentazione della presente attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- chiaro iter autorizzativo che identifichi ruoli e responsabilità per l'approvazione dei comunicati, la loro divulgazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- vincoli formalizzati (procedure, istruzioni di lavoro, disposizioni organizzative, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui Dipendenti/Consulenti Esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto.

5.3 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON AZIONISTI, SINDACI E REVISORI

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei Soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;

- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità, della attendibilità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli Organi Sociali e della società di revisione, si richiama al rispetto delle procedure aziendali relative e delle regole di *corporate governance*. In particolare:

1. la Funzione Amministrazione e Finanza cura i rapporti con gli Organi di controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla Società di revisione e valuta la loro idoneità, completezza e correttezza;
2. devono essere tempestivamente trasmessi al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
3. il Collegio Sindacale verifica periodicamente i documenti sulla gestione della società;
4. si prevede la possibilità di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza delle procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
5. la Società di Revisione è incaricata del controllo continuo della contabilità.

Con particolare riferimento alla Società di Revisione, allo scopo di predisporre dei presidi idonei ad evitare la commissione di reati da parte di questa, anche in ipotesi di tipo concorsuale con Esponenti Aziendali, ed in osservanza con quanto previsto dal TUF e dalla normativa in vigore, nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la Società di Revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

1. al fine di assicurare l'indipendenza della Società e del responsabile della revisione, l'incarico non potrà essere conferito a Società di Revisione che si trovino in una delle seguenti situazioni d'incompatibilità:
 - detenzione di un interesse finanziario nella Società che ha conferito l'incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:
 - a) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità

della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

- c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la Società che ha conferito l'incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro:
 - a) la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - c) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della Società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:
 - a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;
 - c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.
- sussistenza di una delle seguenti situazioni, capaci di influire sul processo decisionale della società di revisione:
 - a) partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione;
 - b) partecipazione al capitale della società di revisione da parte di una società controllata o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;
 - c) titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile;
- partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, o assunzione della funzione di direttore generale o dirigente preposto

nella Società che ha conferito l'incarico, nelle società in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:

- a) coloro che fanno o hanno fatto parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - b) i soci e gli ex soci, gli amministratori e gli ex amministratori della società di revisione incaricata;
 - c) i soci e gli ex soci, gli amministratori e gli ex amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico, a meno che non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro;
- partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della Società che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:
- a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;
 - b) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

Sono fatte salve ulteriori cause di incompatibilità, qualora, in relazione a circostanze diverse da quelle rappresentate ai punti precedenti, possa comunque risultare compromessa, in casi specifici, l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità dovranno essere individuate dalla società di revisione e dalla Società conferente l'incarico, dandosi a tal fine reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

2. Una volta rispettati tali criteri d'incompatibilità, nell'ambito della gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno altresì essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) identificazione del personale all'interno della Direzione Amministrazione e Finanza MESDAN S.P.A., nonché del personale delle altre Società, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
- b) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- c) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti alla medesima rete nonché ai soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi alla Società che ha conferito l'incarico ed alle società

da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
 - progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
 - servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
 - servizi attuariali;
 - gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 - consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
 - intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
 - prestazione di difesa giudiziale;
 - altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 160 TUF ed, in particolare, i servizi di consulenza che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie;
- d) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Società che ha attribuito l'incarico o nelle società da essa controllate o che la controllano o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:
- dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero
 - dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano;

necessità di una preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di MESDAN S.P.A. per l'attribuzione alla stessa società di revisione di qualunque incarico, comunque ricompreso nelle attività di revisione contabile, ma diverso dall'incarico conferito ai sensi dell'art. 155, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- e) preventiva informazione all'OdV di MESDAN S.P.A. in ordine ad ogni proposta di incarico di cui ai precedenti punti.

La regolamentazione della suddetta attività si sviluppa attraverso la procedura **PR.AM.008** - Rapporti con sindaci e revisori”.

5.4 LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE E DESTINAZIONE DELL'UTILE

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- disposizioni interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;
- una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;
- una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infrannuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

Nella gestione delle operazioni di cui sopra, dovranno in particolare essere osservati i seguenti principi procedurali:

- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società interessata, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte di MESDAN S.P.A. (ed in particolare della Funzion Amministrazione e Finanza);
- b) è richiesta l'effettuazione di riunioni ai fini informativi tra il Collegio Sindacale, l'OdV e la Società di Revisione in merito alla destinazione di utili e riserve ed alle proposte relative alle operazioni sopra citate.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - 1) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - 2) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - 3) vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE D

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE
(ARTT. 25-QUINQUIESE E 25-DUODECIES DEL
DECRETO)**

E

**REATI DI XENOFOBIA E RAZZISMO
(ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO)**

INDICE

PARTE SPECIALE D

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI

- 1.1 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)
- 1.2 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ((ART. 25- DUODECIES DEL DECRETO)
- 1.3 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DI REATO

CAPITOLO 1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 - QUINQUIES DEL DECRETO)

L'art. 25-*quinquies* recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Si passa all'analisi dei singoli Reati.

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART. 600 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

— ***PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER COD. PEN.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

— ***DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER COD. PEN.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

— ***PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600 QUATER 1)***

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

— ***INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUES COD. PEN.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

— ***TRATTA DI PERSONE (ART. 601 COD. PEN.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a

soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

— **ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

— **INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)**

Comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

Comma 2

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

Comma 3

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CAPITOLO 1.2

LA TIPOLOGIA DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIIES DEL DECRETO)

L'art. 25-duodecies del Decreto recita:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cd. T.U. Immigrazione), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

ART. 22 DEL T.U. IMMIGRAZIONE

omissis

Comma 12

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Comma 12-bis

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

— **ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286**

omissis

Comma 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Comma 3-bis

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Comma 3-ter.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Comma 5

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le pene previste per i nuovi reati presupposto sono le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

CAPITOLO 1.3 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO)

L'art. 25-terdecies del Decreto recita:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 3 della legge 654/1975 prevede che:

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

CAPITOLO 2.1 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui al Capitolo 1.1, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione di attività operative, anche in *partnership* con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
3. reclutamento del personale, anche interinale;
4. in astratto, conclusione di contratti con *Internet Provider* riguardanti la fornitura di contenuti digitali
5. gestione dei rapporti con personale straniero.

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui al Capitolo 1.2 le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- area di reclutamento del personale;
- rapporti con le agenzie per il reclutamento del personale (pubbliche e private)

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Direttore Personale e Organizzazione di MESDAN S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, l'Amministratore Delegato.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale di MESDAN S.P.A..

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Amministratore Delegato
- Personale area Risorse Umane
- Personale area Amministrazione e Finanza
- Personale area Acquisti

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale ovvero di xenofobia e razzismo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) il Codice Etico e di Condotta;
- b) procedure per l'assunzione, la gestione e la formazione del personale (ref. **Regolamento MESDAN per l'assunzione di dipendenti**);
- c) le procedure aziendali di valutazione dei fornitori e dei clienti;
- d) le procedure aziendali per la gestione degli appalti;
- e) la procedura di gestione del processo acquisti;
- f) le procedure in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- g) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (artt. 25-*quinqüies* e 25-*terdecies* del Decreto);
2. tenere comportamenti che sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società, una sua unità organizzativa o una delle Società Controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo 2), devono essere implementati in specifiche procedure che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- b) la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
- c) nei contratti di appalto la Società, in veste di committente, deve prevedere che l'appaltatrice nello svolgimento del contratto si impegni, per sé e per eventuali sub-appaltatori autorizzati **(i)** ad utilizzare personale regolarmente assunto con un contratto di lavoro subordinato, nel rispetto, sotto ogni profilo anche di trattamento economico a favore dei dipendenti, delle vigenti disposizioni di legge e con applicazione del relativo contratto collettivo di settore, **(ii)** al regolare pagamento delle retribuzioni, indennità, contributi e premi, nonché delle ritenute fiscali, **(iii)** ad adempiere a tutti gli obblighi e formalità richieste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, previdenza sociale, igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni oltre agli ulteriori obblighi derivanti dal contratto di lavoro e dalle disposizioni normative in vigore e **(iv)** a fornire alla Società la documentazione da questa chiesta e necessaria alla verifica dell'esecuzione degli obblighi di cui sopra;
- d) in caso di assunzione diretta di personale da parte di MESDAN S.P.A., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- e) la Società adotta procedure atte a controllare la regolarità dei documenti di soggiorno in relazione ai Dipendenti nonché la verifica periodica della loro scadenza e dell'eventuale rinnovo ed impone identico obbligo agli eventuali sub-appaltatori;
- f) l'assunzione di personale interinale deve avvenire tramite una società fornitrice di comprovata buona reputazione, la quale deve impegnarsi,

oltre al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001 e nel Modello, a verificare - per i soggetti stranieri - la regolarità dei documenti di soggiorno per tutta la durata del rapporto di collocamento presso la Società nonché garantire, in relazione a tutti i dipendenti interinali, il rispetto delle norme in materia di trattamento economico, l'applicazione del contratto collettivo di settore, l'adempimento degli obblighi e formalità richieste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, previdenza sociale;

- g) la Società adotta adeguati programmi di formazione di tutto il personale, anche interinale;
- h) qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di MESDAN S.P.A., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- i) chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- h) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico e di Condotta diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- i) la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- j) MESDAN S.P.A. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- k) nel rispetto delle normative vigenti, MESDAN S.P.A. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- l) MESDAN S.P.A. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- m) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, MESDAN S.P.A. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- n) in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE E

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
(ART. 25-*SEPTIES* DEL DECRETO)**

INDICE

PARTE SPECIALE E

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1	LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)
CAPITOLO 2	AREE DI RISCHIO
CAPITOLO 3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
CAPITOLO 4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
CAPITOLO 5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
5.1	LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA
5.2	L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
5.2.1	<i>COMPITI E RESPONSABILITÀ</i>
5.2.2	<i>PROCESSO DI PIANIFICAZIONE</i>
5.2.3	<i>INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO</i>
5.2.4	<i>COMUNICAZIONE, FLUSSO INFORMATIVO E COOPERAZIONE</i>
5.2.5	<i>DOCUMENTAZIONE</i>
5.2.6	<i>MONITORAGGIO E RIESAME</i>
5.3	I CONTRATTI DI APPALTO
CAPITOLO 6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale, qui di seguito indicate:

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/2008 Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione

Datore di Lavoro

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Decreto Sicurezza

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dirigente

il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze

il documento redatto dal Datore di Lavoro committente per ogni attività di costruzione e manutenzione contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

DVR o Documento di Valutazione

il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Lavoratori

persone che, così come individuate dal Decreto Sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di MESDAN S.P.A.

Linee guida Uni-Inail

le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Medico Competente

il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

Preposto

il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori

le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per MESDAN S.P.A.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

i reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

il soggetto eletto dai Lavoratori per rappresentarli in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria

l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori

di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione

l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a MESDAN S.P.A. finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSLav

Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

Unità Produttiva

ciascuno degli stabilimenti di MESDAN S.P.A. finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale. Nell'ambito di MESDAN S.P.A. sono state individuate n. 2 Unità Produttive, in Via Masserino, 6, Puegnago del Garda (BS) e via Beretta 20, Puegnago del Garda (BS).

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle fattispecie delittuose che si possono verificare in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

L'art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) prevede che:

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Tale articolo prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies del Decreto riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

– OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

– SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE (ART. 55 D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81)

[I]. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell' articolo 29, comma 1;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

[II]. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

– **LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di MESDAN S.P.A. ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, MESDAN S.P.A. potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

2.1 In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per MESDAN S.P.A. si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- 1) luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI), impianti, impianti ed apparecchiature elettriche, videoterminali, incendi, movimentazione carichi, vibrazioni, rumore, polveri, agenti fisici, chimici, cancerogeni, mutageni e biologici, radiazioni non ionizzanti, disagio termico, atmosfera esplosiva;
- 2) Sorveglianza Sanitaria e sulla sicurezza fisica;
- 3) gestione delle emergenze;
- 4) formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
- 5) monitoraggio del rispetto della normativa e della procedura (di seguito **"Aree di Rischio"**).

Eventuali integrazioni delle Aree di Rischio potranno essere disposte dal Datore di Lavoro di MESDAN S.P.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, l'Amministratore Delegato.

2.2 Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Dipendenti, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree di Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da MESDAN S.P.A. per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi delle interferenze;
- d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità – con assegnazione

delle necessarie risorse – in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- attribuzioni di compiti e doveri;
- attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;

- e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione, con formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza di un sistema di gestione della sicurezza nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di MESDAN S.P.A. che a eventuali cambiamenti nell'attività.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, dai Fornitori e Partner di MESDAN S.P.A. nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al paragrafo 5.2.1 della presente Parte Speciale (di seguito i “Destinatari”).

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Amministratore Delegato
- Datore di Lavoro
- RSPP

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree di Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di MESDAN S.P.A. – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

- 4.1** Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare, per le parti di proprio interesse, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
1. organigramma aziendale;
 2. CCNL;
 3. Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
 4. Procedure ed istruzioni operative adottate da MESDAN S.P.A.;
 5. Linee guida Uni/Inail;
 6. Codice Etico e di Condotta;
 7. Ogni altra normativa adottata da MESDAN S.P.A. in relazione a un sistema che fa riferimento al SGSL o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.
- 4.2** Al fine di prevenire la commissione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, MESDAN S.P.A. ha predisposto, approvato ed attuato un sistema di procedure ed istruzioni di lavoro che prevede le attività necessarie e i ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema che fa riferimento alla sicurezza sul lavoro.
- 4.3** Ai Partner, Fornitori e Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta da parte di MESDAN S.P.A.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree di Rischio, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività di cui alle lett. da a) a h) di cui all'art. 2.2, si prevedono i seguenti principi procedurali.

5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da MESDAN S.P.A. deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, esterni a MESDAN S.P.A., intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da MESDAN S.P.A. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di MESDAN S.P.A., nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica prevede l'impegno di MESDAN S.P.A. a:

- considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- coinvolgere e consultare i Lavoratori, anche attraverso i propri RLS; nella consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- definire e diffondere all'interno di MESDAN S.P.A. gli obiettivi di SSLav ed i relativi programmi di attuazione;
- fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- migliorare continuamente la prevenzione;
- monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;

- riesaminare periodicamente la politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di MESDAN S.P.A..

5.2 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

5.2.1 I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSLav.

Si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

IL DATORE DI LAVORO

Al Datore di Lavoro di MESDAN S.P.A. sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
2. all'esito di tale valutazione, elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'Unità Produttiva) contenente:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione dei rischi e di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, deve essere effettuata in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. Per tale attività il Datore di Lavoro

può avvalersi della collaborazione di un Consulente Esterno ritenuto idoneo.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della SSLav;

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti i compiti, competenze e funzioni previsti dal Decreto Sicurezza, inclusi, tra l'altro, il potere di:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) adottare le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo 5.2.3;
- f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro;
- c) la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- d) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- e) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di SSLav, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della SSLav nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della SSLav che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP effettua assieme al Medico Competente, almeno due volte l'anno, dei sopralluoghi presso l'Unità Produttiva. Inoltre, il RSPP organizza una riunione annuale del SPP, fornendone preventiva comunicazione all'OdV.

IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, ha la possibilità di consultare il Documento di Valutazione dei Rischi e i DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I LAVORATORI

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare secondo quanto indicato dal Datore di Lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per MESDAN S.P.A., all'interno di ciascuna 'Unità Produttiva, attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme sulla SSLav, al DUVRI nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

5.2.2 IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo 5.1, MESDAN S.P.A. si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa. A tale proposito MESDAN S.P.A. identifica correttamente i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione di un sistema che faccia riferimento alla sicurezza sul lavoro, definisce gli impegni generali e pianifica gli interventi necessari per dotarsi degli strumenti tecnici idonei a rispettare l'osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

5.2.3 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

INFORMAZIONE

L'informazione la formazione e l'addestramento che MESDAN S.P.A destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (l'evidenza dell'avvenuta formazione/informazione dei lavoratori è custodita presso la Direzione del Personale e SPP, a disposizione degli organi di vigilanza esterni);
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, la gestione delle emergenze e la segnaletica di sicurezza;
- nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente ed i loro compiti;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di SSLav adottato da MESDAN S.P.A.;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure di cui rispettivamente al paragrafo 4.2 ed al presente Capitolo 5 e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSLav adottato da MESDAN S.P.A., nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Della attività di informazione descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

MESDAN S.P.A. si impegna a sensibilizzare l'intera organizzazione aziendale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la programmazione di piani di formazione.

MESDAN S.P.A. fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di SSLav secondo le previsioni del Decreto Sicurezza, affinché acquisiscano le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- l'apprendimento dei Lavoratori viene verificato al termine di ciascuna attività formativa tramite apposito esame finale ovvero su base continuativa tramite valutazione da parte del superiore all'interno di ciascuna funzione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalle normative di legge quali, ad esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - movimentazione manuale di carichi;
 - uso dei videoterminali;
 - ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSLav.
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;

- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neoassunti, in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione, non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

5.2.4 COMUNICAZIONE, FLUSSO INFORMATIVO E COOPERAZIONE

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, MESDAN S.P.A. si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito MESDAN S.P.A. adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- a) dal basso verso l'alto → Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da MESDAN S.P.A. attraverso la possibilità di segnalazione offerta a ciascuno dei Lavoratori di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di migioria, sia in forma scritta che verbale e senza vincoli di formalità, inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale, le quali verranno poi trasmesse al Datore di Lavoro e/o al RSPP e/o all'OdV;
- b) dall'alto verso il basso → Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato da MESDAN S.P.A. per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro mediante comunicazioni verbali dirette, l'esposizione in bacheca, la segnaletica di sicurezza e i cartelli disposti all'interno dell'azienda, il sistema di posta elettronica interna aziendale.

A tale scopo MESDAN S.P.A. garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da MESDAN S.P.A. per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

5.2.5 DOCUMENTAZIONE

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, MESDAN S.P.A. assicura che vengano adeguatamente conservati e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni;
- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

MESDAN S.P.A. è altresì chiamata ad assicurare che:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente ed, eventualmente, dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata da MESDAN S.P.A. per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al capitolo 5.2.3 (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

MESDAN S.P.A. assicura, la pianificazione e regolamentazione dell'attività relativa alla sicurezza del lavoro tramite procedure aziendali ed istruzioni operative.

-

5.2.6 MONITORAGGIO E RIESAME

MESDAN S.P.A. pone in essere una adeguata attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento, organizzate ed implementate secondo;
- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari, in conformità al Codice Disciplinare;
- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- riesame ed aggiornamento periodico delle procedure applicate;
- esecuzione di audit interni;
- effettuazione, di un periodico riesame da parte del Datore di Lavoro, durante le riunioni periodiche con la direzione e gli incontri periodici con i rappresentanti dei Lavoratori e con i capi squadra, al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del SSLav nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla specifica realtà di MESDAN S.P.A. Di tale riesame verrà dato atto nei relativi verbali di riunione.

MESDAN S.P.A. prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a Consulenti Esterni competenti.

5.3 I CONTRATTI DI APPALTO

Nei contratti di appalto, intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione, devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza D.Lgs 81/2008, gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente di Consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di MESDAN S.P.A. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da MESDAN S.P.A. tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) incontrare periodicamente il Datore di Lavoro e il RSPP;
- c) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

MESDAN S.P.A. istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP di riferimento informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di MESDAN S.P.A. (ad esempio: il Datore di Lavoro; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

PARTE SPECIALE F

**REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
NONCHE' AUTORICICLAGGIO
(ART. 25 - OCTIES DEL DECRETO)**

INDICE PARTE SPECIALE F

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-
OCTIES DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI
CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 RAPPORTI CON FORNITORI E PARTNER A LIVELLO NAZIONALE E
TRANSNAZIONALE

5.2 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

5.3 GESTIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'art. 25-octies del Decreto (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) prevede che:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i proventi da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

— **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

— **RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

— **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da a quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

— **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER.1 C.P.).**

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648..

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007).

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore al limite indicato dall'art. 49 del Decreto Antiriciclaggio. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- 2) I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.
- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, MESDAN S.P.A. non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

Tutte le fattispecie dei Reati di Riciclaggio previste prima della novella di cui alla legge 186/2014 non sanzionavano chi aveva commesso il delitto da cui

provenivano i proventi illeciti (c.d. delitto fonte), ma un estraneo a tale illecito il quale, consapevole però della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiegava, occultava, etc.

Con l'inserimento del Reato di autoriciclaggio, invece, il delitto viene commesso anche da chi ha commesso il reato fonte. La nuova norma punisce, infatti, colui che, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In caso di commissione di reati da parte dell'Ente, con particolare riferimento ai reati tributari che, per la loro natura, producono un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, il trasferimento o l'impiego in attività economiche e finanziarie, in quanto di solito i proventi derivanti da evasione fiscale vengono trasferiti o impiegati in attività economica/finanziaria.

Per il verificarsi del reato è però necessario che ricorra anche l'ostacolo all'identificazione della provenienza dei proventi. Sembra verosimile affermare che, in caso di detenzione sui conti dell'Ente delle somme sottratte al fisco ovvero di un loro utilizzo "trasparente" che risulti direttamente dalle scritture contabili, non essendo ravvisabile alcun comportamento diretto ad ostacolare l'identificazione della provenienza, debba essere escluso l'autoriciclaggio.

L'art. 25-octies del Decreto ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" nonché autoriciclaggio), può pertanto applicarsi a MESDAN S.P.A..

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale;
2. tenuta contabilità e flussi finanziari in entrata e in uscita;
3. redazione ed approvazione del bilancio;
4. rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Responsabile della Funzione Amministrazione e Finanza e dall'Amministratore Delegato.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner, come già definiti nella Parte Generale, di MESDAN S.P.A..

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento e che sinteticamente sono:

- Responsabile Amministrazione e Finanza
- Responsabile Controllo di Gestione
- Responsabili Logistica
- Responsabile Acquisti
- Direzione Commerciale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle proprie attività, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – devono in generale conoscere e rispettare la normativa di cui al Decreto Antiriciclaggio e tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico e di Condotta
- procedura aziendale di valutazione dei fornitori
- la procedura di gestione del processo acquisti e degli ordini dei clienti;
- la procedura di gestione del magazzino
- la procedura relativa alla gestione dei sistemi informativi (rif. **Regolamento MESDAN per l'utilizzo dei sistemi informatici**;
- la procedura di gestione degli aspetti finanziari (rif. Procedura **PR.AM.006** - Gestione Aspetti Finanziari);
- la procedura relativa alla redazione del bilancio (procedura **PR.AM.007** - Predisposizione del bilancio);
- la procedura di gestione dei rapporti con i Sindaci e i Revisori (rif. procedura **PR.AM.008** Rapporti con sindaci e revisori)
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, al traffico di armi, al terrorismo, all'usura, etc.;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. non accettare pagamenti in contanti e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito stranieri, soprattutto qualora

gli stessi abbiano sede nei paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno della *black list* antiterrorismo;

7. tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di contabilizzazione attiva e passiva;
8. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
9. attenersi, nella redazione del bilancio annuale civilistico, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ai principi contabili italiani in modo tale che i documenti redatti diano una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
10. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
11. segnalare all'OdV le eventuali operazioni che presentino indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile sospendere/interrompere il rapporto con il cliente medesimo. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti.

In fase di acquisizione della clientela la funzione Commerciale competente ne dovrà valutare anche i profili di “rischio riciclaggio” connessi.

A tal fine la funzione Commerciale acquisirà dai clienti, ove necessario tramite i capiarea o gli agenti, i documenti attestanti l'iscrizione al registro delle Imprese o ente analogo e la correttezza della partita IVA comunicata, costituiti da certificazioni e/o autocertificazioni con traduzione in inglese o italiano.

In fase di apertura di anagrafica cliente, la competente funzione, oltre che a valutare l'affidabilità finanziaria e commerciale del cliente, dovrà valutare sulla base della documentazione acquisita i profili di “rischio riciclaggio” connessi a ciascun cliente.

La valutazione del profilo può fondarsi sui seguenti “elementi di attenzione”:

- Settore di attività e professione del cliente/settore di attività ed oggetto sociale (in caso di persona giuridica);
- Operatività canalizzata da conti correnti esteri;
- Residenza/sede sociale del cliente in *paesi black list* o in paesi non cooperativi di cui alle liste del Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI)

Nei rapporti con Fornitori, clienti e Partner i Destinatari devono in particolare:

- a) adottare sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al Fornitore e Partner, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata;
- b) ispirarsi a criteri di trasparenza, professionalità, competenza nell'esercizio dell'attività sociale e nella scelta dei consulenti esterni e, in riferimento a questi, motivarne la scelta;
- c) assicurare che la scelta dei Fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;
- d) garantire che i dati e le informazioni su clienti, Fornitori e Partner siano completi e aggiornati, in modo da dimostrare la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- e) verificare la corrispondenza tra la controparte contrattuale e i destinatari dei beni e servizi forniti dalla Società e tra questi ultimi ed i soggetti che effettuano il pagamento, acquisendo in caso contrario, le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare la provenienza del pagamento e la corrispondenza del luogo di consegna;

- f) avvalersi, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- g) verificare la corrispondenza tra i fornitori di beni e servizi alla Società ed i soggetti destinatari del pagamento;
- h) controllare che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, garantendo – ove possibile - che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- j) mantenere i rapporti con il Fornitore o con il cliente o con il Partner – in caso di “profili di anomalia” nei rapporti finanziari in relazione alle modalità, al luogo o al destinatario del pagamento – solo previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza; qui di seguito si forniscono alcuni indici di anomalia in presenza dei quali la singola operazione commerciale deve intendersi “sospetta” e pertanto potenziale veicolo della commissione di reato di riciclaggio:
 - il cliente, il Fornitore o il Partner ha sede in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi;
 - il pagamento dell'operazione avviene tramite finanziamento da parte di banca insediata in uno dei paesi indicati al punto precedente;
 - il cliente intende regolare il pagamento dell'operazione con una somma di denaro superiore ai limiti di legge per i pagamenti in contanti, ovvero con libretti di deposito bancari o postali al portatore o con titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) in Euro o in valuta estera oppure con strumenti estranei alle normali prassi commerciali;
 - il cliente, Fornitore o Partner intende regolare il pagamento dell'operazione mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data;
 - il cliente, fornitore o partner insiste affinché l'operazione venga chiusa rapidamente;
- k) conservare la documentazione a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, fisica e logica;
- l) garantire che l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, ovvero al Collegio Sindacale;
- m) aggiornare correttamente e tempestivamente i libri e le scritture contabili della Società;

- n) dare piena attuazione alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007, tese a prevenire operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La Società deve prevedere la regolamentazione dell'attività di redazione del bilancio annuale e del bilancio consolidato, delle relazioni periodiche e di tutte le comunicazioni richieste dalla legge, che disponga:

- l'individuazione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili e procedurali da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- lo svolgimento di attività di formazione / aggiornamento (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI
(ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

INDICE **PARTE SPECIALE G**

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI
CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

5.2 LE PROCEDURE IN TEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

5.3 LE PROCEDURE IN TEMA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE

CAPITOLO 6 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Per **CER** si intende il Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Per **Codice dell'Ambiente** si intende il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Per **produttore del rifiuto** si intende MESDAN S.P.A.

Per **acque reflue domestiche** si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Per **acque reflue industriali** si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per **acque reflue urbane** si intendono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Per **rifiuto** si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ex art. 183 del Codice dell'Ambiente, a cui si rimanda direttamente per eventuali aggiornamenti / variazioni.

Per **gestione dei rifiuti** si intende la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari (cfr art 183 lett. n) del Codice dell'Ambiente).

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Per **raccolta dei rifiuti** si intende l'operazione di prelievo dei rifiuti, compresi la di cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto in un impianto di trattamento (Cfr. art. 183 lett, o) del Codice dell'Ambiente).

Per **deposito temporaneo** si intende il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis, , (cfr. art. 183, lettera bb), del Codice dell'Ambiente).

Per **stoccaggio** si intende le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato "B" alla parte IV del

Codice dell'Ambiente, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato "C" alla parte IV del Codice dell'Ambiente (cfr. art. 183 lettera aa) del Codice dell'Ambiente).

Per **recupero** si intendono le operazioni di recupero, che devono avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, presenti nell'allegato "C" alla parte IV del Codice dell'Ambiente.

Per **smaltimento** si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, come da elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento riportato nell'Allegato B alla parte IV del Codice dell'Ambiente.

Per **emissione** si intende qualsiasi sostanza solida, liquida e gassosa introdotta nell'atmosfera, che possa causare inquinamento atmosferico.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce alla responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente.

Il D. Lgs. n. 231/2001 individua, all'art. 25-*undicies*, i reati ambientali presupposto dai quali sorge la responsabilità in capo all'Ente. Le fattispecie a cui fa riferimento la citata disposizione sono collocate sia all'interno del Codice penale che anche nella legislazione speciale.

Da un lato, nel Codice vengono disciplinati i reati di "*uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*" (art. 727 bis c.p.), nonché di "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (art. 733 bis c.p.).

Nel Codice Penale sono altresì disciplinati i cd. Eco-reati, introdotti con la Legge 22/05/2015 n. 68 e, segnatamente:

- l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis*) e la sua forma aggravata da morte o lesioni (art. 452-*ter*);
- il disastro ambientale (art. 452-*quater*);
- i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies*);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-*quaterdecies* del Codice penale a seguito dell'abrogazione dell'art. 260 del Codice dell'Ambiente.

Nei casi di condanna per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, la persona giuridica è inoltre soggetta alle sanzioni interdittive.

Dall'altro lato, l'art. 25-*undecies* rinvia alle disposizioni penali contenute nel Codice dell'Ambiente. Sono, infatti, considerati Reati Ambientali presupposto le seguenti fattispecie: attività di scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis), omessa bonifica dei siti (art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259); violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (260 bis); violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279); abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (art. 192).

L'art. 25 *undecies* rinvia ulteriormente: all'art. 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (in materia di inquinamento atmosferico), relativo all'utilizzo di sostanze lesive per l'ozono; agli artt. 8 e 9 del D. lgs. n. 202/2007 (in materia di inquinamento doloso e colposo perpetuato tramite il versamento in mare di sostanza inquinanti); agli art. 1 comma 1, art. 2 comma 1 e 2, art. 6 comma 4, art. 3 bis comma 1 della legge n. 150/92 in materia di tutela di esemplari appartenenti a specie protette individuate nell'allegato A del Reg. CE n. 338/97 (il rischio di commissione di tali reati da parte di MESDAN S.P.A. è ridottissimo).

***UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE
DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE
PROTETTE* (ART. 727 BIS DEL CODICE PENALE)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. (In considerazione della attività svolta da MESDAN S.P.A. tali reati non si ritengono concretamente realizzabili).

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733 BIS DEL CODICE PENALE)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un "habitat all'interno di un sito protetto" o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

(In considerazione della attività svolta da MESDAN S.P.A. tale reato non si ritiene concretamente realizzabile).

LA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3 MARZO 1973, DI CUI ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1975, N. 874, E DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

Si ritiene che, atteso l'ambito di operatività di MESDAN S.P.A., tale fattispecie di reato non sia concretamente realizzabile.

IL D. LGS. 152/2006 (CODICE DELL'AMBIENTE)

**ATTIVITÀ DI SCARICO ILLECITO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 137 DEL CODICE
DELL'AMBIENTE)**

Quando le condotte descritte al comma 1 dell'art. 137 del Codice dell'Ambiente (*"Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata"*) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Si riportano gli altri commi rilevanti dell'articolo 137:

"[3] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni.

[5] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[11] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni"

La sanzione pecuniaria per l'Ente va da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

**DIVIETO DI ABBANDONO (ART. 192 DEL CODICE
DELL'AMBIENTE)**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256, COMMI 1, 3, 5 E 6 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. ...
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento

euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (ART. 256-BIS DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

BONIFICA DEI SITI (ART. 257 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258, COMMA 4 DEL CODICE DELL'AMBIENTE,)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, COMMA 1 DEL CODICE DELL'AMBIENTE,)

Comma 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452 QUATERDECIES DEL C.P., GIÀ ART. 260 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

[1]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

[IV]. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

[V]. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

L'art. 260-bis del Codice dell'Ambiente prevedeva obblighi e sanzioni relative al sistema di tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI).

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, a far data dal 1° gennaio 2019 ha abolito il SISTRI ed istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sono tenuti ad iscriversi a tale registro gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.

L'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, stabilisce inoltre che dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti (fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale R.E.N.T.R.I.) è garantita effettuando gli adempimenti previsti dal Codice dell'Ambiente (articoli 188, 189, 190 e 193) del Codice dell'Ambiente, nel testo previgente alle modifiche che hanno istituito il SISTRI, ovvero la compilazione dei formulari, la tenuta dei registri di carico e scarico e la trasmissione del MUD.

SANZIONI (ART. 279 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

[comma V] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa..

LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI (ALLEGATO 5, PARTE TERZA, CODICE DELL'AMBIENTE)

Si rinvia alle tabelle n. 3 *“Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura”*, 3-A *“Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi”*, 4 *“Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo”*, 5 *“Sostanza per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria o in tabella 4 per lo scarico sul suolo”* dell'allegato n. 5, parte terza del Codice dell'Ambiente.

LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

“CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO” (ART. 3 DELLA L. 549/93)

Chiunque viola le disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono, fatto salvo quanto previsto al comma 4 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007 N. 202. - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE - RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI.

(In considerazione della attività svolta da MESDAN S.P.A. tali reati non si ritengono concretamente realizzabili).

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- operazioni di movimentazione, travaso, carico e scarico, deposito temporaneo, stoccaggio e smaltimento delle sostanze pericolose;
- le operazioni intrattenute con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- gestione immissioni in atmosfera;
- gestione rischio incendio.

Eventuali integrazioni delle Aree di Rischio potranno essere disposte dal Responsabile in materia ambientale di MESDAN S.P.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario l'Amministratore Delegato.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle suddette Aree di Rischio, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche ambientali volte a definire gli impegni generali assunti da MESDAN S.P.A. per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali e la progressiva sensibilizzazione dei Lavoratori nei confronti dell'ambiente;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di ambiente;
- c) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità – con assegnazione delle necessarie risorse – in materia ambientale;
- d) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- e) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione ambientale;
- f) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- g) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione ambientale nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di MESDAN S.P.A. che a eventuali cambiamenti nell'attività.

MESDAN S.P.A., particolarmente sensibile alla materia della tutela ambientale, è dotata di certificazione ISO 14001.

La certificazione è rilasciata da dalla società di certificazione DNV.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a qualsiasi titolo coinvolti in attività rientranti nelle suddette Aree di Rischio. Tra tali Dipendenti si citano in particolare:

- Responsabile di Stabilimento e dell'Ambiente;

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure, istruzioni e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore ed applicati.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati ambientali sopra descritti;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree di Rischio sopra evidenziate, devono essere implementati in specifiche procedure che gli Esponenti Aziendali e tutti coloro che intrattengono rapporti con MESDAN S.P.A. sono tenuti a rispettare.

5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Nell'espletamento delle proprie attività per conto di MESDAN S.P.A., gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono rispettare le istruzioni operative adottate dalla Società per la gestione ambientale.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da MESDAN S.P.A. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di MESDAN S.P.A., nell'ottica di migliorare le prestazioni ambientali della Società.

Sulla base della suddetta politica, MESDAN S.P.A. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dall'Amministratore Delegato a ciascuno dei Lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di gestione ambientale come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti ambientali;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. ARPA, Provincia, Comune, VVFF) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- impegno a monitorare in maniera costante il livello degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento del suolo, al fine di garantirne un controllo, individuare le eventuali criticità e le relative azioni correttive;

- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione ambientale in conformità al Codice dell’Ambiente e con riferimento alle norme ISO 14001;
- impegno a definire e diffondere all’interno di MESDAN S.P.A. gli obiettivi ambientali ed i relativi programmi di attuazione;
- impegno ad un riesame periodico della politica per l’ambiente e del sistema di gestione attuato, al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di MESDAN S.P.A..

La politica ambientale viene definita, approvata ed emanata dall’Alta Direzione di MESDAN S.P.A. ed è riesaminata almeno annualmente sempre dall’Alta Direzione in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

5.2 LE PROCEDURE IN TEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Al fine di prevenire la commissione dei reati in tema di gestione dei rifiuti, MESDAN S.P.A. deve approvare ed attuare delle procedure che prevedano con chiarezza e precisione le modalità di esecuzione, le scadenze e i ruoli dei soggetti coinvolti relativamente alle seguenti attività:

- piano operativi per la corretta separazione, deposito temporaneo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti anche non pericolosi;
- verifica e monitoraggio costante della corretta gestione del deposito temporaneo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, anche non pericolosi;
- classificazione dei rifiuti secondo il codice CER, anche con l’ausilio di consulenti esterni;
- verifica dell’idoneità dei trasportatori e dei gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero;
- compilazione e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- compilazione e tenuta dei formulari d’identificazione;
- redazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD).
- Iscrizione ai registri nazionali di tracciabilità dei rifiuti, ove obbligatori e relative comunicazioni periodiche.

5.3 LE PROCEDURE IN TEMA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE

Al fine di prevenire la commissione dei reati in tema di emissioni atmosferiche, MESDAN S.P.A. deve approvare ed attuare delle procedure che prevedano con chiarezza e precisione:

- le modalità di compilazione ed inoltro delle domande di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti che producono emissioni in atmosfera o modifiche di quelli esistenti;
- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la presentazione della domanda e di gestione delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo

al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere l'autorizzazione;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti dell'autorità competente, cui conferire apposita delega e procura;
- i ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- le modalità di gestione degli impianti autorizzati ed i controlli periodici previsti dall'autorizzazione (analisi chimiche delle emissioni, compilazione registri dei fumi, vidimazione dei registri per gli autocontrolli);
- la gestione computerizzata delle scadenze per la manutenzione degli impianti relativi alle emissioni;
- lo scadenziario per il controllo periodico delle emissioni.

CAPITOLO 6 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali sono i seguenti:

- a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- b) verificare l'esito degli audit periodici.

A tal fine é compito degli Esponenti Aziendali, con particolare riferimento al Responsabile, portare a conoscenza dell'OdV eventuali non conformità rilevate in sede di audit periodici nonché le azioni correttive programmate/eseguite.

PARTE SPECIALE H

**REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA
E IL COMMERCIO**

(ARTT. 25 BIS E 25-BIS.1 DEL DECRETO)

DEFINIZIONI**CAPITOLO 1 TIPOLOGIE DEI REATI**

- 1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 - BIS DEL DECRETO)
- 1.2 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 – BIS.1 DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO**CAPITOLO 3 DESTINATARI E PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI****CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

- 4.1 LE PROCEDURE IN TEMA DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALE DI TERZI

CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 - BIS DEL DECRETO)

Tra tutti i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, viene rilevato un basso rischio di commissione in relazione alle seguenti fattispecie:

- **FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. (ART. 453 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di:

- chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 - chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 - chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - chiunque al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- La pena prevista è la reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 516 a euro 3.098

- **ALTERAZIONE DI MONETE. (ART. 454 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 516.

- **SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. (ART. 455 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Le pene previste sono quelle stabilite negli articoli 453 e 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà.

- **SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE. (ART. 457 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede

La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 1.032.

- **FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI. (ART. 459 COD. PEN.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO. (ART. 460 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Se il fatto non costituisce un più grave reato, la pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 309 a euro 1.032.

- **USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI. (ART. 464 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La pena prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

*

Tra i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, invece, possono interessare l'attività di MESDAN S.P.A. le seguenti fattispecie, delle quali viene riportata una breve descrizione:

- **CONTRAFFAZIONE ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 COD. PEN.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Tale fattispecie di reato si configura altresì nei confronti di chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali oppure, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Questi delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

- **INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (474 COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Si configura altresì nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Questi delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

1.2 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 – BIS.1 DEL DECRETO)

- **TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca un più grave reato.

- **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.).**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- **FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 COD.PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

La norma prevede un trattamento sanzionatorio diverso se si tratta di oggetti preziosi.

- **FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)**

[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574 c.c.] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518].

- **VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque detenga per vendere, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

- **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al capoverso precedente.

I delitti previsti nei due precedenti capoversi sono punibili sempre che siano state violate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tra tutti i reati richiamati dall'art. 25-bis.1 del Decreto, viene rilevato un basso rischio di commissione in relazione alle seguenti fattispecie:

- **VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio sostanza alimentari non genuine.

- **CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER COD. PEN.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in

vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti nei due precedenti paragrafi sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dell'attività che svolge MESDAN S.P.A., con riferimento ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- gestione di policy sull'adozione e l'uso di nuove invenzioni e modalità di tutela (segreto industriale o brevettazione);
- gestione di policy sull'adozione e l'uso di marchi, altri segni distintivi e nomi a dominio propri;
- gestione dell'iter amministrativo avanti alle autorità competenti, nazionali ed internazionali, volto all'ottenimento della registrazione di brevetti/marchi/nomi a dominio propri;
- gestione dell'attività di acquisto di beni incorporanti brevetti di soggetti terzi e/o recanti marchi o altri segni distintivi di soggetti terzi;
- gestione dell'attività di vendita di beni incorporanti brevetti di soggetti terzi o recanti marchi o altri segni distintivi di soggetti terzi.

CAPITOLO 3 DESTINATARI E PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI

MESDAN S.P.A. esige e richiede il rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale propri e di terzi ed adotta politiche aziendali finalizzate a prevenire la commissione reati in materia di violazione della privativa industriale ed intellettuale e dei reati connessi alle dichiarazioni o indicazioni non veritiere circa l'indicazione made in Italy. A tale scopo, MESDAN S.P.A ha adottato specifiche procedure di controllo interno che consentano di tutelare il patrimonio industriale ed intellettuale proprio e di terzi.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Personale area R&D
- Personale area Acquisti
- Personale area Commerciale

I seguenti principi e divieti di carattere generale si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori Esterni nonché delle Società Controllate. In particolare, anche in coerenza con i principi espressi nel Codice Etico e di Condotta, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-bis e 25 bis -1 del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi previsti nella presente sezione e le procedure aziendali in vigore;
- rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Onde garantire l'attuazione delle regole e dei divieti indicati nei precedenti capitoli, devono essere rispettate le procedure qui di seguito descritte, nonché le regole ed i principi generali contenuti nel presente Modello.

In tema di tutela del marchio si adottano i seguenti principi procedurali:

- astenersi dall'usare e/o depositare nuovi brevetti e/o nuovi marchi (o altri segni distintivi), se non previa specifica ricerca di anteriorità;
- individuare la funzione responsabile di interfacciarsi con la società di consulenza brevetti e marchi incaricata di verificare la registrabilità/l'utilizzabilità di brevetti/marchi, altri segni distintivi, o nomi a dominio nuovi, mediante ricerche di anteriorità e richiesta di parere a consulenti specializzati;
- prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio brevetti/marchi di cui è titolare la Società ed assicurare, previo il necessario coordinamento con la società di consulenza brevetti e marchi incaricata, la gestione delle domande di registrazione ovvero delle registrazioni ottenute procedendo al loro mantenimento o abbandono, in funzione delle esigenze aziendali;
- qualora venga identificata la necessità di creare nuovi marchi, i soggetti incaricati dell'attività di marketing e comunicazione dovranno avere cura di verificare che essi rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi il più possibile, da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale, da marchi già registrati o usati da soggetti terzi per prodotti o servizi identici o affini ai propri;
- qualora vengano ideate nuove invenzioni, suscettibili di essere brevettate, i soggetti incaricati di procedere alla brevettazione dovranno avere cura di verificare – con l'ausilio dei consulenti brevettuali di fiducia della MESDAN - che l'invenzione abbia i requisiti di brevettabilità in particolare che non sfrutti ritrovati già brevettati da soggetti terzi;
- accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà industriale, di origine o provenienza;
- prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
- qualora determinate forme di collaborazioni con soggetti terzi (contratti di distribuzione, joint ventures, OEM) implicino l'uso di brevetti/marchi di detti od altri soggetti terzi, dovranno essere ottenute le garanzie e le manleve necessarie ad evitare qualunque forma di violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi;
- nel caso di apposizione della dicitura made in Italy dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dal violare o eludere le norme del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992 e successive modifiche), artt. 23-24.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già adottate dalla Società per lo svolgimento di attività nell'ambito delle Aree di Rischio.

4.1 LE PROCEDURE IN TEMA DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALE DI TERZI

Al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione della privativa industriale di terzi, MESDAN S.P.A. ha adottato un sistema di controllo che prevede con chiarezza e precisione le modalità di esecuzione, le scadenze e i ruoli dei soggetti coinvolti relativamente al controllo sul rispetto del diritto di proprietà intellettuale di terzi, che comprende anche le procedure aziendali di selezione, monitoraggio e valutazione dei fornitori e di regolamentazione e gestione degli acquisti.

CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza delle norme della presente Parte Speciale, sono i seguenti:

- a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE I

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(ART. 25 - *NONIES* DEL DECRETO)

INDICE

PARTE SPECIALE I

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1	LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 - <i>NONIES</i> DEL DECRETO)
CAPITOLO 2	AREE DI RISCHIO
CAPITOLO 3	DESTINATARI E PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI
CAPITOLO 4	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI LE PROCEDURE IN TEMA DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEL DIRITTO D'AUTORE DI TERZI
CAPITOLO 5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 - NONIES DEL DECRETO)

L'articolo rinvia ad alcune fattispecie previste dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti ad esso connessi

- **ART. 171, CO. 1, LETTERA A) -BIS, E CO.3 LEGGE 633/41 (ARTICOLO COSÌ DA ULTIMO SOSTITUITO DALLA LEGGE 18 AGOSTO 2000, N. 248)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (Lettera inserita dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.)

Se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, muti o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, il trattamento sanzionatorio è più severo.

- **ART. 171-BIS LEGGE 633/41 (ARTICOLO COSÌ DA ULTIMO SOSTITUITO DALLA LEGGE 18 AGOSTO 2000, N. 248)**

1 . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità

- **ART 171-TER LEGGE 633/41**

Le ipotesi di reato previste dall'articolo in questione si configurano nei confronti di chiunque, per uso non personale e a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale é prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (2) ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (3).

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (4) ;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video

o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

L'art. 171-ter della Legge 633/41 punisce altresì chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

- **ART. 171-SEPTIES LEGGE 633/41**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti dei a) produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; e b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- **ART. 171-OCTIES LEGGE 633/41**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

- **ART. 174-QUINQUIES LEGGE 633/41 (ARTICOLO INSERITO DALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68.)**

[l] Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà

comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

[II]. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

[III]. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o della autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

[IV]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all' art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti:

1. gestione del sistema informatico e delle licenze software e, in particolare: attività connesse alla gestione del sistema informatico aziendale e alle attività di gestione dei software utilizzati dalla Società;
2. gestione delle attività di acquisto e utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore;
3. gestione delle attività di vendita.

La Società adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di violazione del diritto d'autore. Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-nonies del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. Inoltre, a presidio dei processi sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di criminalità informatica (Parte Speciale B). In particolare, è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- fornire ai destinatari un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

I seguenti divieti, di carattere generale, si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori Esterni nonché delle Società Controllate.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

Onde garantire l'attuazione delle regole e dei divieti indicati nei precedenti capitoli, devono essere rispettate le procedure qui di seguito descritte, nonché le regole ed i principi generali contenuti nel presente Modello.

In tema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale si adottano i seguenti principi procedurali:

- garantire che tutte le opere di diritto d'autore elaborate all'interno dell'azienda siano originali e non costituiscano, in tutto o in parte, plagio di opere altrui;
- tutelare, laddove sussistano i presupposti, il copyright delle proprie opere ed in particolare di banche dati, immagini e/o software creati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso registrazioni SIAE o altre modalità di conferimento della data certa;
- utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione su apparecchiatura hardware concessi in dotazione dalla Società di materiale non originale e/o non autorizzato dalla Società;
- vietare il download di software non preventivamente autorizzati dalla Società;
- verifica periodica dei software installati;
- nell'ambito delle attività di promozione-pubblicizzazione di marchi e prodotti e nella gestione degli eventi, evitare l'utilizzo e la messa a disposizione del pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche) di opere protette da diritto d'autore di terzi, se non previa autorizzazione dei titolari di dette opere o nei limiti concessi dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore;
- nell'ambito delle collaborazioni con soggetti terzi (contratti di distribuzione, joint ventures, OEM) che implicino l'uso di opere dell'ingegno di terzi o parti di esse, disciplinare le garanzie e le manleve necessarie ad evitare qualunque forma di violazione dei diritti d'autore di terzi.

4.1 LE PROCEDURE IN TEMA DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEL DIRITTO D'AUTORE DI TERZI

Al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, che presentano un grado di rischio di accadimento molto basso, MESDAN S.P.A. ha predisposto, approvato ed attuato, sotto la supervisione ed il diretto controllo della casa-madre, un sistema di istruzioni di lavoro e procedure che prevede con chiarezza e precisione le modalità di esecuzione, le scadenze e i ruoli dei soggetti coinvolti relativamente al controllo sul rispetto del diritto d'autore di terzi ed ha altresì ivi incluso il **Regolamento MESDAN per l'utilizzo dei sistemi informatici**.

CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza delle norme del Modello in materia di violazione del diritto d'autore, sono i seguenti:

- a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE L

REATI TRANSNAZIONALI

INDICE **PARTE SPECIALE L**

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRANSNAZIONALI

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI
CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'ambito delle fattispecie di reato previste dal Decreto è stato esteso anche ai reati contro la criminalità organizzata transnazionale per effetto della legge 146 del 16 marzo 2006.

La disciplina dei reati presupposto è interamente contenuta nella predetta legge speciale e non nel Decreto e, dunque, è necessario riferirsi ad essa per rinvenire l'entità e la durata delle singole sanzioni.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati transnazionali così come richiamati dal combinato disposto degli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (G.U. n. 85 dell'11 aprile 2006) - e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3, L. 146/2006, viene definito transnazionale: il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi dell'art. 10, L. 146/2006, i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente sono:

REATI DI ASSOCIAZIONE:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. approvato con Dpr 43/73 e modificato con L.92/2001);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990);

REATI CONCERNENTI UTILIZZO DI PROVENTI ILLECITI:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.);

REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione);

REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.1 REATI DI ASSOCIAZIONE:

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.);

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 c.p. riguarda la clausola - di dubbia interpretazione - che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, a che, soprattutto, essa debba ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale partecipi alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con la medesima organizzazione in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

- **ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (416-BIS C.P.);**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne facciano parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-QUATER DEL T.U. APPROVATO CON DPR 43/73 E MODIFICATO CON L.92/2001);**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali).

L'art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà. nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare

che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- **ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZA STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DPR N. 309/1990);**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera annata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

1.2 REATI CONCERNENTI UTILIZZO DI PROVENTI ILLECITI:

- **RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- Il D.Lgs. 231/07 ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. È stato quindi introdotto nella disciplina del D.Lgs 231/01 l'art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Pertanto, i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno comportare la responsabilità amministrativa dell'ente anche qualora non abbiano il requisito di "transnazionalità". Con riferimento alla normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio si rinvia a quanto già descritto nella parte Speciale F, Capitolo 1.

1.3 REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI:

- DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, D.LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286 T.U. SULL'IMMIGRAZIONE);

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota in dottrina come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi «in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato uno straniero».

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e indicata in dottrina come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Nel terzo comma dell'art. 12, il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina siano posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al terzo comma se:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- il fatto è stato commesso per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- il fatto è stato commesso per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, e consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico".

1.4 REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA:

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)**

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti l'Autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

- **FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.).**

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la giurisprudenza al momento maggiormente seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Tuttavia, per non dilatare eccessivamente i confini del disposto normativo, è comunque necessario, per la consumazione del reato in parola, che la condotta d'aiuto sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità; entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo; ove, in mancanza di tale peculiarità, il fatto non potrà che configurare, presenti i relativi momenti oggettivo e soggettivo, gli estremi del delitto tentato.

Inoltre, premessa la possibile realizzazione del reato in esame tramite mendacio, parte della dottrina e tutta la giurisprudenza sono, in relazione alla reticenza, nonché al silenzio o ancora al rifiuto di rispondere, attestate su una linea estensiva, asserendo l'integrazione del delitto di favoreggiamento personale anche con un comportamento puramente omissivo.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione ed esecuzione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali;
2. autorizzazione ed esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali;
3. autorizzazione ed esecuzione di vendite di beni e servizi in riferimento ad attività transnazionali;
4. gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali;
5. gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
6. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
7. rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner, come già definiti nella Parte Generale, sia di MESDAN S.P.A. sia delle Società del Gruppo.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento e che sinteticamente sono:

- Responsabili Amministrazione e Finanza
- Responsabili Area Commerciale
- Responsabile di Stabilimento

- Responsabile Acquisti

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati transnazionali come sopra definiti, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle proprie attività, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – devono in generale conoscere e rispettare la normativa di cui al Decreto Antiriciclaggio e tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico e di Condotta;
- procedura aziendale di valutazione dei fornitori e dei clienti
- la procedura di gestione del processo acquisti
- la procedura di gestione degli aspetti finanziari (rif. **PR.AM.006** – Gestione aspetti finanziari);
- la procedura di gestione dei rapporti con i Sindaci e i Revisori (rif. **PR.AM.008** - Rapporti con Sindaci e Revisori);
- la procedura di gestione del personale (**Regolamento MESDAN per l'utilizzo dei sistemi informatici**)
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146)
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non accettare pagamenti in contanti e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito stranieri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede nei paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno della *black list* antiterrorismo rinvenibile nel sito internet del Ministero degli Interni;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile sospendere/interrompere il rapporto con il cliente medesimo. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;
- violare in qualsiasi modo la normativa italiana e straniera applicabile.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti.

MESDAN S.P.A. e le società del Gruppo, in tutte le operazioni di carattere finanziario e commerciale, adottano criteri di selezione di clienti, fornitori e partner idonei a valutare anche i profili di "rischio riciclaggio" connessi così come previsto dal Cap. 5 della Parte Speciale F.

Inoltre è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone fisiche e giuridiche indicate all'interno della *black list* antiterrorismo rinvenibile nel sito internet del Ministero degli Interni o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone fisiche e giuridiche indicate dalla *black list* antiterrorismo rinvenibile nel sito internet del Ministero degli Interni o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nella *black list* antiterrorismo rinvenibile nel sito internet del Ministero degli Interni o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Transnazionali sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

PARTE SPECIALE M

REATI TRIBUTARI
(ART. 25 – *QUINQUIESDECIES* DEL DECRETO)

INDICE PARTE SPECIALE M

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1	LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)
CAPITOLO 2	AREE DI RISCHIO
CAPITOLO 3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
CAPITOLO 4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
4.1	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4.2	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO
CAPITOLO 5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
5.1	GESTIONE ACQUISTI E VENDITE
5.2	GESTIONE DELLA CONTABILITÀ
5.3	PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE
5.4	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
5.5	GESTIONE DEI RAPPORTI CON AZIONISTI, SINDACI E REVISORI
CAPITOLO 6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui sotto contenute nella presente Parte Speciale.

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge che hanno introdotto i reati tributari tra i Reati presupposto, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i reati tributari:

a) per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per “elementi attivi o passivi” si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il “fine di evadere le imposte” e il “fine di consentire a terzi l'evasione” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il “fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per “imposta evasa” si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

h) per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

i) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Premessa - I Reati Tributari quali reati presupposto del Decreto

L'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili") convertito nella Legge 157/2019, e successivamente il D. Lgs. 75/2020 di recepimento della Direttiva UE 2017/1371 di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Unione mediante il diritto penale (cd. "**Direttiva PIF**"), hanno introdotto alcune importanti modifiche al D. Lgs. 74/2000, con particolare riferimento all'abbassamento delle soglie di punibilità e all'inasprimento delle pene, con l'aumento della misura edittale sia nei minimi che nei massimi, per i reati di cui ai seguenti artt. del D. Lgs. 74/2000;

- art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti),
- art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici),
- art. 4 (dichiarazione infedele),
- art. 5 (omessa dichiarazione),
- art. 8 (emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti),
- art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili),
- art. 10 bis (omesso versamento di ritenute),
- art. 10 ter (omesso versamento di IVA)

È stata inoltre estesa la disciplina della confisca cosiddetta allargata o "per sproporzione" di cui all'art. 240 bis c.p., sul presupposto del superarsi di alcune soglie per determinate fattispecie di reato. La confisca consentirà di aggredire, prima con il sequestro preventivo e poi con la confisca, le disponibilità dell'imputato.

Il secondo comma dell'art. 39 del D.L. n. 124 del 2019 con l'inserimento del nuovo art. 25-quinquiesdecies (poi modificato con il D. Lgs 75/2020), ha introdotto nel catalogo 231 anche i seguenti reati tributari (i "**Reati Tributari**"):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere;
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

È importante sottolineare che, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, è prevista la punibilità anche all'ipotesi di tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a Euro 10 milioni.

Con riferimento poi ai reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 74/2000 (di seguito riportati) è prevista la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2 del medesimo decreto, ossia nell'ipotesi in cui il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante il ravvedimento operoso, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Nell'ipotesi di accertamento della responsabilità penale personale del soggetto apicale o funzionario imputato dei suddetti reati tributari, allo stesso verrà applicata la pena prevista, di natura afflittiva (generalmente di tipo detentiva).

Nel caso di contestuale accertamento di una responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente su quest'ultimo graverà una sanzione amministrativa (pecuniaria e/o interdittiva). Se risulterà inoltre accertato che l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria sarà aumentata di un terzo.

I reati tributari possono costituire l'illecito presupposto del reato di autoriciclaggio, introdotto dalla legge 186/2014 e inserito nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, con riferimento alla qualità del reato tributario, quale reato presupposto del reato di autoriciclaggio (è il caso, ad esempio, di un imprenditore che con il fine di evadere le tasse, esprimendo un valore imponibile inferiore rispetto a quello dovuto, indichi nella dichiarazione un elemento attivo per un valore inferiore o un costo fittizio da poter dedurre e da quell'illegittimo risparmio d'imposta, consegua poi un reimpiego dei propri capitali anche per finalità estranee all'esercizio di impresa, comunque finalizzato ad ostacolarne l'identificazione).

Con riferimento specifico alle sanzioni interdittive, si precisa che sono applicabili le sanzioni di cui all'**art. 9, comma 2 di d. lgs. 231/2001 lett. c)** - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - **lett. d)** - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - e **lett. e)** - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 25-quinquedecies del Decreto

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si fornisce una breve descrizione dei reati tributari (di seguito i **“Reati Tributari”**).

▪ **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D. LGS. 74/2000):**

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Si tratta di un illecito “dichiarativo”, intendendosi per tale l'illecito di carattere “formale”, strettamente connesso quindi all'adempimento dichiarativo e a carattere “fraudolento”, nel senso che si sostanzia in una condotta artificiosa da parte del soggetto agente.

L'antigiuridicità della condotta (avvalersi di fatture e documenti per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi) non deriva, pertanto, solo dalla oggettiva presenza di fatture o altri documenti, ma anche dal dato ulteriore che tali documenti risultino già registrati nelle scritture contabili o siano comunque detenuti a fini probatori in sede di verifica fiscale.

Sanzioni: per il reo persona fisica, reclusione da 4 a 8 anni, salvo applicazione dell'attenuante generica di cui al comma 2-bis (qualora gli elementi passivi fittizi siano inferiori a centomila euro) – per l'Ente: sanzione pecuniaria fino a 500 quote, in mancanza dell'attenuante generica (ammontare degli elementi passivi fittizi inferiore a centomila euro); sanzione pecuniaria fino a 400 quote, in presenza dell'attenuante generica suindicata.

▪ **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D. LGS. 74/2000)**

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Si tratta anche in questo caso di un illecito “dichiarativo”, intendendosi per tale l'illecito di carattere “formale”, strettamente connesso quindi all'adempimento dichiarativo, e a carattere “fraudolento”, nel senso che si sostanzia in una condotta artificiosa da parte del soggetto agente.

L'antigiuridicità della condotta è connotata da tali elementi:

- operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente;
- utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- indicazione non veritiera (elementi attivi inferiori e passivi fittizi) nelle dichiarazioni fiscali (redditi e IVA);
- superamento di due soglie quantitative che devono sussistere congiuntamente: 1. imposta evasa superiore a 30mila euro; 2. ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000;
- i documenti falsi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono comunque detenuti ai fini della prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

▪ **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 DEL D. LGS. 74/2000)**

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci

per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Tale delitto è stato inserito tra i Reati Tributari presupposto a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a euro 10 milioni.

Trattasi sempre di un delitto dichiarativo.

Si precisa che il D. Lgs. 124/2019 ha modificato l'esimente prevista dal comma 1-ter, sostituendo l'avverbio “singolarmente” con “complessivamente”, con l'effetto che, ai fini del computo dei maggiori imponibili rilevanti per l'integrazione del delitto in esame, tutte le valutazioni operate dal contribuente nella medesima annualità d'imposta, anche se relative a operazioni o fattispecie differenti, devono essere considerate in modo cumulativo e il calcolo della suddetta “franchigia” deve essere effettuato con riferimento al loro ammontare complessivo.

▪ **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D. LGS, 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Tale delitto è stato inserito tra i Reati Tributari presupposto a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a euro 10 milioni.

▪ **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D. LGS, 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Tale reato rappresenta il primo di quelli introdotti dal D.L. 129/2019 per così dire “non dichiarativi”.

È specularmente collegato alla prima figura di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti. Con il reato disciplinato dall'art. 8 del D. Lgs 74/2000 viene punita la condotta di chi, a monte, emette la fattura o il documento destinato ad altro soggetto.

La commissione del reato, anziché essere finalizzata all'evasione dell'imposta da parte dello stesso soggetto che ha emesso il documento fiscale, deve piuttosto essere finalizzata all'evasione dell'imposta da parte del soggetto destinatario e percettore del documento stesso. Ovviamente, provato tale presupposto, non è altresì necessario che vi sia stato, da parte del terzo, l'effettiva e concreta evasione dell'imposta.

▪ **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D. LGS. 74/2000)**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

La fattispecie in esame sanziona le condotte costituite dall'occultamento e dalla distruzione materiale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, con conseguente impossibilità di procedere alla ricostruzione del reddito o del volume d'affari.

▪ **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER DEL D. LGS. 74/2000)**

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

Tale delitto è stato inserito tra i Reati Tributari presupposto a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a euro 10 milioni.

• **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D. LGS. 74/2000)**

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di

interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Tale reato punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La ratio sta nel pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore. Essendo un reato di pericolo non è necessario che si sia concretizzato un effettivo pregiudizio alle pretese erariali.

La punibilità del reato è subordinata al raggiungimento di una soglia: il debito tributario (per capitale, interessi e sanzioni) non deve essere inferiore a 50.000,00 euro.

Il comma 2 dell'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 prevede un'autonoma figura di reato riconducibile alla procedura di transazione fiscale.

In relazione ai Reati Tributari e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, essenzialmente le aree relative alla emissione e contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute da parte della Società in diretta connessione con la gestione degli aspetti relativi alle richieste di acquisto o al processo di gestione delle vendite, alla redazione del bilancio, al calcolo delle imposte e ai relativi versamenti, all'invio ed alla presentazione delle relative dichiarazioni periodiche di natura fiscale nonché in generale alla conservazione ed alla archiviazione della relativa documentazione.

Si tratta in particolare delle seguenti attività svolte per conto della Società:

- gestione processi acquisti e vendite;
- gestione della contabilità (emissione di documentazione afferente la contabilità, ricevimento di documentazione afferente la contabilità),
- la redazione ed approvazione dei bilanci (bilancio d'esercizio e/o bilancio consolidato);
- predisposizione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- liquidazione e pagamento di imposte;
- le operazioni societarie o sul patrimonio della società finalizzate a sottrarre fraudolentemente tali beni o asset al pagamento delle imposte;
- la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e i Revisori.

Soggetti maggiormente esposti sono, al riguardo, il Presidente, gli Amministratori, il Responsabile Amministrazione e Finanza, il Responsabile del Controllo di Gestione, i Sindaci, i Revisori e tutti coloro che, nell'ambito di ciascuna divisione, inoltrano richieste di acquisto o gestiscono a monte il processo delle vendite e i relativi collaboratori.

Per le citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, la Società è dotata di procedure specifiche (evidenziate nei capitoli 4 e 5 della presente Parte Speciale) volte ad evitare comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento, accompagnate dalla identificazione dei controlli aziendali finalizzati alla prevenzione del reato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Responsabile della Funzione Amministrazione e Finanza al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, l'Amministratore Delegato.

Destinatari della presente Parte Speciale sono non soltanto gli Amministratori, i Sindaci, i Responsabili Interni (o *Process Owner*) ed i Revisori, soggetti particolarmente coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte, ma altresì tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possano comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Sono Destinatari specifici di questa Parte Speciale:

- Amministratore Delegato
- Personale area Amministrazione e Finanza
- Personale area Risorse Umane
- Personale area Marketing e comunicazione
- Personale area Commerciale
- Personale area Acquisti

Si richiamano tutti gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, al rispetto delle regole di condotta previste dal Modello e del Codice Etico e di Condotta oltre alle ulteriori procedure di riferimento al riguardo, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. Con particolare riferimento agli Esponenti Aziendali, essi devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello e del Codice Etico e di Condotta - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il piano dei conti di Contabilità Generale;
- le istruzioni operative per la tenuta della contabilità;
- le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in MESDAN S.P.A..

Ai Consulenti ed ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti individuati nel precedente capitolo e coinvolti nelle fattispecie relative alle Aree di Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari.

MESDAN S.P.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Società; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la Società, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

La Società promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione della Società.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei Dipendenti e dei Consulenti Esterni di MESDAN S.P.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l'espresso obbligo da parte dei destinatari di:

- a) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Tributari;
- b) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) tenere, nella gestione della contabilità, un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti ed ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità;
- d) tenere un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali;
- e) garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate;
- f) evitare di porre in essere operazioni simulate;
- g) assicurare la segregazione delle funzioni tra i vari soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività di fatturazione (attiva/passiva) e delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti);
- h) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare.
- i) astenersi dall'attuare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- j) evitare operazioni societarie o sul patrimonio della società finalizzate a sottrarre beni o asset della Società al pagamento delle imposte.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- b) **Esistenza di procedure** istruzioni di lavoro/disposizioni organizzative: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
- essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- a) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibili di seguito descritte dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1 GESTIONE ACQUISTI E VENDITE

La gestione degli acquisti e delle vendite deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni autorizzate a negoziare e ad approvare acquisti e vendite;
- il monitoraggio della coincidenza tra le condizioni contenute in ogni ordine di acquisto e la fattura ricevuta;
- il monitoraggio della coincidenza tra ordine di acquisto, prodotti/servizi ricevuti e prestazioni indicate nella fattura ricevuta;
- il coinvolgimento nella fase della richiesta di acquisto di una pluralità di soggetti: ufficio acquisti, responsabile della funzione richiedente etc,
- il monitoraggio della coincidenza tra ordine di vendita e prodotti effettivamente spediti;
- il monitoraggio in ordine alla sostanziale coincidenza tra flussi finanziari in entrata e documenti di vendita, nonché tra flussi in uscita e documenti di acquisto.

La regolamentazione delle suddette attività si sviluppa attraverso le procedure procedura di gestione del processo acquisti e la procedura di gestione degli aspetti finanziari (rif. Procedura **PR.AM.006** - Gestione Aspetti Finanziari)

5.2 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ

La regolamentazione dell'attività di gestione della contabilità deve:

- prevedere la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti contabili di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili e procedurali da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- prevedere la segregazione delle funzioni tra i vari soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività di fatturazione (attiva/passiva) e delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti); in particolare, viene attuata la separazione funzionale tra chi registra la fattura, chi predisporre le disposizioni di pagamento e chi le autorizza;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi relative alla emissione e registrazione delle fatture attive e passive;
- garantire la tracciabilità della gestione dei pagamenti (verifica dei documenti attestanti l'esecuzione e la veridicità della prestazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; predisposizione del pagamento,

riconciliazione) e alla gestione degli incassi (registrazione contabile dell'incasso, riconciliazione);

- prevedere forme di controllo e presidi specifici per quegli eventuali flussi finanziari (per esempio per ragioni d'urgenza) al di fuori dei processi ordinari aziendali;
- prevedere il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- prevedere la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione, alla coincidenza e veridicità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi (e dei relativi importi) rispetto a quanto esposto nelle fatture e in genere nella documentazione fiscale;
- prevedere il divieto di compiere operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
- prevedere lo svolgimento di attività di formazione / aggiornamento (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti.
- La regolamentazione della suddetta attività si sviluppa attraverso la procedura di gestione degli aspetti finanziari (rif. Procedura **PR.AM.006** - Gestione Aspetti Finanziari).

5.3 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell'attività di redazione del budget, del bilancio annuale e del bilancio consolidato, delle relazioni e di tutte le comunicazioni richieste dalla legge, deve prevedere:

- la indicazione delle funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- le modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;

- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione / aggiornamento (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici delle Società controllate di documentazione che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili.

La regolamentazione della suddetta attività si sviluppa attraverso la procedura **PR.AM.007** - Predisposizione del bilancio

5.4 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

La regolamentazione dell'attività di gestione degli adempimenti fiscali deve:

- prevedere la mappatura, attraverso il sistema di deleghe e procure, dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità in materia di redazione delle dichiarazioni e comunicazioni a carattere fiscale e di gestione dei versamenti tributari;
- prevedere la tenuta di uno scadenziario fiscale, anche con l'ausilio del Consulente Esterno, conforme alla normativa tributaria, per tutti i tributi per i quali la società è obbligata al relativo versamento;
- prevedere la compilazione di dichiarazioni sottoscritte dai soggetti coinvolti nell'attività di elaborazione dei dati di natura fiscale, attestanti veridicità, completezza e precisione dei dati, della documentazione e delle informazioni di competenza della propria funzione, raccolti e utilizzati per la gestione dei versamenti delle imposte, delle attività di fatturazione e per gli adempimenti dichiarativi;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi relative alla compilazione delle dichiarazioni e pagamenti delle imposte;
- assicurare, mantenere e monitorare l'efficacia di misure organizzative finalizzate alla corretta conservazione e archiviazione della documentazione fiscale, oltre all'adozione delle misure di sicurezza finalizzate ad evitare la distruzione e l'eliminazione fisica della stessa.

La regolamentazione della suddetta attività si sviluppa attraverso la procedura **PR.AM.009** - Gestione adempimenti fiscali.

5.5 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON AZIONISTI, SINDACI E REVISORI

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei Soci, con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità, della attendibilità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

La regolamentazione della suddetta attività si sviluppa attraverso la procedura **PR.AM.008** - Rapporti con sindaci e revisori.

Il responsabile della Funzione, i Dirigenti, i collaboratori, gli Amministratori, il Collegio Sindacale e la società di revisione incaricata, devono informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa ogni notizia relativa ad anomalie e a non conformità riscontrate (ad es. nelle causali di pagamento, nell'elaborazione, trasmissione, controlli, verifica e conservazione della documentazione fiscale, delle fatture e delle dichiarazioni fiscali) e relative ad operazioni contabili e fiscali sospette di ingenerare i presupposti di realizzazione delle fattispecie penali di cui ai Reati Tributari.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Tributari sono i seguenti:

- a. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

All'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui alla Parte Speciale, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'OdV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.